

Obiettivo



Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro
PERIODICO DELL'UNIONE PROVINCIALE DI TORINO



Luglio
316
numero

COVER STORY

Il portone di Palazzo Paesana rigorosamente chiuso: ma si aprirà, per tutti i colleghi che non delegano le proprie decisioni, il 19 luglio, in occasione delle elezioni di rinnovo del C.P.O. ... l'U.P. ANCL di Torino si propone con una lista propria ed autonoma rimandandovi a quanto pubblicato a pagina 36: partendo dal presupposto che tutti vogliamo il bene della categoria, riteniamo che occorra raggiungerlo tramite un programma di azioni concrete e non d'attivismo apparente!



Programmazione Convegni Per l'anno 2016

- **Giovedì 21 Luglio** ore 14.00 – 18.00
- **Giovedì 22 Settembre** ore 14.00 – 18.00
- **Giovedì 20 Ottobre** ore 14.00 – 18.00
- **Mercoledì 23 Novembre** ore 14.00 – 18.00
- **Lunedì 19 Dicembre** ore 14.00 – 18.00

Vi ricordiamo che la Soluzioni Paghe Servizi Srl offre la possibilità di sottoscrivere due tipologie di **Abbonamento per i corsi e convegni**:

-SUITE CONVEGNI

-PROFESSIONAL SUITE.

SOLUZIONI PAGHE SERVIZI Srl - Via San Rocchetto, 20 - 10143 TORINO
Tel. 011/74.31.900 Fax. 011/74.31.999 - www.soluzionipaghe.it



3 L'EDITORIALE DEL PRESIDENTE – di Marco Operti

scomposizioni composte

5 # LA BUSTA PAGA GRIFFATA *a cura di Gianluca Bongiovanni*

cerchi concentrici

10 # UNA MUTAZIONE BENEVOLE *a cura di Salvatore Verga*

13 # DOVE OSANO I DISOCCUPATI *a cura di Luigino Zanella*

16 # L'INPS BUSSA SEMPRE DUE VOLTE *a cura di Sandra Fruci*

20 # NON TI SCORDAR DI ME *a cura di Simona Carbone*

22 # COME TI CAMBIO L'INCENTIVO *a cura di Erica Maurino*

26 # L'IMPORTANTE E' PARTECIPARE *a cura di Metella Peretti*

convergenze parallele

29 # LA RETE DEL NON SAPERE ED ALTRI PARADIGMI
a cura di Walter Peirone

candidata... mente

36 # SPECIALE ELEZIONI
a cura dei candidati lista ANCL

a.c.l.a.

40 # MULINI A VENTO *a cura di Riccardo Travers*

sindacal ... mente

42 # QUANDO SI COMUNICA FRA PARENTESI *a cura di Carmen Pastore*

asternersi perditempo 1

44 # SINDROME DA PALAZZO D'INVERNO *a cura di Emiliano Drazza*

asternersi perditempo 2

46 # MISURARE SE STESSI PER DIVERSIFICARE IL FUTURO
a cura di Pietro Panzetta

scusa per le mancate letture

50 # TI HO VISTA CHE RIDEVI *a cura di Simonetta Sartore*

epilogo: cerebralità dal 69° parallelo ovvero ...

52 # ... CAPOVOLGIMENTI DI SUBCULTURA P'ANCL
SU APPLICATIVI DI DISORDINE INFORMATO

Obiettivo CdL
n. 3-2016

Pubblicazione bimestrale
edita dall'ANCL U.P. Torino

Redazione
Corso Sommeiller 21,
10128 Torino
www.ancl.to.it

Direttore Responsabile
Marco Operti

Registrazione
Tribunale di Torino
n. 3 del 18 febbraio 2014

Fotografie
Archivio ANCL U.P. Torino
nextquotidiano.it [8]
mutazionegame.com [10]
fisco7.it [27]

Chiusa in redazione
15 luglio 2016

Egregio Destinatario, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, La informiamo che i Suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla nostra Associazione, nonché da enti e società esterne ad essa collegati, solo per l'invio di materiale amministrativo, professionale, commerciale derivante dall'attività di Consulenti del lavoro. La informiamo inoltre che ai sensi del titolo II del citato decreto, Lei ha il diritto di conoscere, cancellare, rettificare i suoi dati od opporsi all'utilizzo degli stessi, se trattati in violazione di legge.



Il 19 giugno 2016

Chiara Appendino, candidata del Movimento 5 Stelle, diventa "sindaca" della città, dopo 23 anni di giunte di centrosinistra ... alla prima conferenza stampa, nel limbo che precede l'insediamento, subito una stoccata al 'sistema Torino', nel caso la Compagnia San Paolo e l'Iren, con vertici nominati dal precedente inquilino di Palazzo Civico in piena campagna elettorale, cioè un periodo in cui s'imporrebbe maggior prudenza: se il buongiorno si vede dal mattino...



CONSIGLIO ANCL U.P. DI TORINO

Marco OPERTI, Presidente;
Massimo LAIOLO, Vice Presidente;
Sara MURARO, Segretario;
Michele GIANNONE, Tesoriere;
Filippo CARROZZO, Consigliere;
Cristiano DRUETTA, Consigliere;
Giuseppe GIUSIO, Consigliere;
Oriana LAVECCHIA, Consigliere;
Luigino ZANELLA, Consigliere

COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

Graziella PAGELLA, Presidente;
Sonia ALEMANNI, Componente;
Vincenzo DIMATTEO, Componente

REDAZIONE

Walter PEIRONE, coordinatore;
Sonia ALEMANNI, collaboratore;
Gianluca BONGIOVANNI, collaboratore;
Simona CARBONE, collaboratore;
Paola CHIADÒ PULI, collaboratore;
Sandra FRUCI, collaboratore;
Oriana LAVECCHIA, collaboratore;
Erica MAURINO, collaboratore;
Guido MUSSO, collaboratore;
Metella PERETTI, collaboratore;
Roberto PIZZICONI, collaboratore;
Simonetta SARTORE, collaboratore;
Dina Silvana TARTAGLIA, collaboratore;
Savino TOTARO, collaboratore;
Salvatore VERGA, collaboratore;
Luigino ZANELLA, collaboratore

#EDITORIALE

Cari lettori di Obiettivo CdL,

in questo ultimo periodo si è susseguita una raffica d'eventi che se sviscerati minuziosamente, trasformerebbero l'editoriale in una intera pubblicazione: mi corre pertanto l'obbligo di sintetizzare in poche righe alcuni fatti accaduti, che influenzeranno il nostro futuro di Consulenti del Lavoro.

Nello scorso numero avevamo assegnato ampio spazio ai candidati alle elezioni comunali di Torino; dopo il ballottaggio con il Sindaco uscente, Piero Fassino, si è affermata Chiara Appendino, esponente del Movimento 5 Stelle, riuscita ad espugnare la roccaforte sabauda dopo la lunga egemonia del centro sinistra; un'impresa che pareva impossibile da realizzare solo poche settimane fa, ma evidentemente non da chi ha saputo intercettare le esigenze dei noti conservatori torinesi che l'hanno compresa e premiata. Nell'augurarle buon lavoro, l'ANCL di Torino mette a disposizione della Sindaca la professionalità e le competenze per far ripartire l'economia delle piccole e medie imprese della città, che dovrà creare nuovi posti di lavoro e favorire un ritorno economico a beneficio della nostra categoria, provata dalla crisi che perdura da diversi anni.

Tornando alla nostra realtà sindacale, il 16 giugno scorso, si è tenuta l'assemblea annuale degli iscritti per l'approvazione del bilancio annuale con una partecipazione minore degli scorsi anni, dove ha influito in maniera negativa la scelta della data coincidente con la scadenza fiscale ed il non aver proseguito la giornata con un momento ricreativo. Al di là delle presenze, è tempo di un puntuale resoconto e pertanto si rende doverosa un'analisi delle attività svolte in relazione ai numeri presentati; ci ha pensato nella sua relazione il collega Michele Giannone, in qualità di Tesoriere, il quale ha dettagliato le numerosissime attività svolte dalla U.P. a soste-



gno degli iscritti, che si sono potute realizzare anche grazie all'opera gratuita dei Consiglieri e di molti colleghi a cui va un grande ringraziamento. La nostra U.P., potendo contare su di un numero considerevole di tesserati, quasi 200, peraltro in costante aumento malgrado il periodo economicamente non favorevole, ci consente, mediante l'incasso delle quote, di far fronte alle spese fisse, prima fra tutte l'affitto della sede. La struttura di corso Sommeiller rappresenta la voce di spesa principale nel nostro bilancio ed in questi anni abbiamo cercato di porvi rimedio valutando altre alternative, senza però trovare soluzioni percorribili, a partire dalla vicinanza alla stazione ferroviaria di Porta Nuova e la presenza di una sala riunioni attrezzata con una capienza di poco inferiore alle 50 persone. Il suo utilizzo costituisce il nostro fiore all'occhiello perché viene spesso impiegata per le attività formative in sede, come gli incontri dibattiti, i corsi monografici ed il corso per il superamento dell'esame di stato. Insomma la nostra U.P., in un clima di estrema convivialità e vicinanza di intenti e vedute fra i Consiglieri, chiude il 2015 con un bilancio complessivo molto positivo.

Passo ora a fatti quasi contestuali poiché, lo scorso 7 luglio, si è tenuta l'Assemblea dell'Ordine di Torino per l'approvazione dei Bilanci contabili; ringrazio la Presidente, la collega Luisella Fassino, per aver consentito all'ANCL di portare i saluti istituzionali prima dell'apertura dei lavori assembleari. La giornata si è svolta regolarmente tra le molte relazioni che hanno delineato le diverse attività effettuate nell'anno 2015, anche se per i colleghi più introdotti restava più di qualche zona d'ombra ben illustrata nel servizio del collega Walter Peirone che troverete a pagina 30. L'idillio, dopo l'approvazione del bilancio 2015, è terminato quando su una domanda circa le ragioni che hanno portato alla dimissioni del Tesoriere a pochi giorni dalla scadenza della consiliazione, gli animi si sono scaldati per diventare ben presto roventi.

Personalmente, anche alla luce della mia esperienza contabile, essendo il C.P.O. in scadenza dopo una decina di giorni, mi aspettavo un bilancio previsionale per la sola gestione ordinaria di spese; invece, contrariamente alle aspettative, il bilancio evidenziava impegni di spesa importanti che eccedevano l'ordinarietà come il trasferimento della sede; a quel punto è stata promossa una mozione dal collega Massimiliano Fico per ritirarne l'approvazione; la sala, ancorché ridotta ad una cinquantina di colleghi si è espressa suddividendosi in due parti, praticamente di egual numero e si è andati ad un approssimativo conteggio delle mani alzate; per farla breve il bilancio previsionale è stato poi votato a maggioranza.

Pur conscio della presenza di altri Consiglieri di estrazione ANCL che si sono adeguati alle

consuetudini degli anni precedenti, in termini squisitamente politici lo identifico come un incidente di fine percorso da parte del C.P.O. uscente, una caduta di stile che forse si sarebbe potuta evitare scegliendo di ritirarne l'approvazione, approfittando della mozione. Comunque li ringraziamo per il lavoro svolto.

Passiamo all'immediato: il prossimo 19 luglio saremo chiamati ad eleggere il nuovo C.P.O.: l'U.P. ANCL di Torino ha invitato i colleghi iscritti a proporre una loro candidatura ed il Consiglio nella seduta del 30 giugno scorso ha deliberato la lista dei candidati al Consiglio di Torino ed al Collegio dei Revisori, sotto il contrassegno ANCL; in proposito vi rimando alla consultazione dell'insero "Speciali Elezioni" in questo numero, oppure per i più avvezzi alla tecnologia sulla pagina web dedicata sul sito www.ancl.to.it in cui potrete conoscere i nomi dei candidati in lista e visionare i capitoli del programma di mandato che si sono impegnati a realizzare se verranno eletti.

Concludo invitando TUTTI i colleghi della Provincia di Torino a recarsi a votare perché solamente in questo modo potrete partecipare attivamente alla vita di categoria: se apprezzerete i contenuti del programma avente l'obiettivo di "sostenere tutti i Colleghi e l'intera categoria, in ogni sede e ad ogni livello ed oltre questo ideale confine" e lo riterrete di Vostro interesse, esprimerete la preferenza alla lista "ANCL".

Auguro a tutti i colleghi una buona e libera lettura!

Marco Operti

CdL in Settimo T.se (TO)
e Presidente U.P. ANCL Torino

#LA BUSTA PAGA GRIFFATA

VERITÀ E SUGGERIMENTI DEL BONUS 80 EURO



IL CUNEO FISCALE

Per spingere la nostra economia verso la tanto sospirata crescita, uno dei problemi più ardui da risolvere è la riduzione del cosiddetto "cuneo fiscale" definibile come la differenza fra il costo del lavoro sostenuto dal datore di lavoro ed il netto in busta paga percepito dal lavoratore.

Per troppi anni il peso della contribuzione e delle imposte è aumentato esponenzialmente ed ora il compito del Legislatore è sempre più arduo a causa degli stretti margini di manovra consentiti dal cosiddetto "fiscal compact".

Nonostante i vincoli europei, negli ultimi anni il problema è stato affrontato con decisione per mezzo di alcune misure che vantano l'indiscutibile merito di aver invertito la tendenza ed aver interrotto il trend di aumento.

Ponendosi sul fronte relativo al costo del lavoro, alcune misure hanno dato

certamente una mano ai conti delle aziende e fra queste si evidenziano:

- il "taglio" dei premi INAIL previsti dalla Legge di Stabilità per il 2014 (articolo 1 comma 128 della legge 27 dicembre 2013, n. 147) e di entità crescente: 14,17% di riduzione per i premi assicurativi relativi al 2014, 15,38% per il 2015 e 16,61% per il 2016;
- il famigerato esonero contributivo triennale per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2015 (articolo 1, commi da 118 a 122, Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 di Stabilità per il 2015) ed il suo "clone" biennale per le assunzioni del 2016 (articolo 1, commi 178 e seguenti, della Legge 28 dicembre 2015, n.208 di Stabilità per il 2016);
- l'aumento della deduzione dalla base imponibile IRAP, ora relativa all'intero costo del personale assunto a tempo indeterminato (articolo 1 commi 20-25 della legge di Stabilità per il 2015).

Si tratta, è bene ribadirlo, di misure in netta controtendenza rispetto al passato anche recente e di rilevante impatto sui conti economici delle aziende.

Se dal lato del costo del lavoro le novità sono evidenti, il fronte della busta paga non ha fruito di misure altrettanto efficaci:

- la detassazione degli straordinari (fino al 2014) e dei premi di risultato (dal 2016 in poi), continuano ad essere subordinati alla stipula dei contratti collettivi di secondo livello, rendendo l'applicazione di tale misura più complessa e, nelle realtà minori, spesso inattuabile;
- l'erogazione mensile in busta paga del "TFR maturando" permette un indubbio aumento del netto in busta ma, trattandosi della liquidazione anticipata di una voce di retribuzione differita, non può certamente essere catalogata fra le misure di riduzione del cuneo fiscale.

L'ASSO NELLA MANICA DI MATTEO RENZI

L'unica soluzione realmente incisiva finalizzata alla diminuzione del cuneo fiscale che ha influito sulla busta paga dei lavoratori, è stata l'agevolazione fiscale "degli 80 euro".

Per mezzo di una accurata campagna mediatica, il Governo ha dapprima creato l'attesa del beneficio ed ha poi creato una apposita misura fiscale, inedita e perfettamente aderente alle aspettative dei lavoratori. La semplicità del messaggio è

stata senza dubbio una delle armi vincenti: niente algoritmi di calcolo complessi, poche condizioni di spettanza ed evidenza dell'importo in busta paga. A prima vista, sembra una agevolazione fiscale che non ha necessità di esperti di amministrazione del personale per essere applicata; in realtà i Consulenti del Lavoro sanno bene che la semplicità di questa agevolazione è persino eccessiva, ed è in grado di alimentare alcuni effetti distorsivi ed indesiderati che la platea dei contribuenti ignora totalmente.

LA FORMULA

Come appare dalla lettura delle formule (**TABELLA A**), la soluzione tecnica adottata per il "bonus Renzi" è stata realizzata con l'evidente scopo di giungere al risultato numerico annunciato, per mezzo di un calcolo applicabile in maniera diretta ed immediata.

Occorre però evidenziare che l'apparente semplicità di gestione nasconde insidie, trappole, rischi ed una certa dose di iniquità dovuta alle seguenti cause:

- l'applicazione "brutale" del bonus (del tipo ON - OFF, zero oppure 80 euro al mese, senza valori intermedi) non appena il contribuente

te supera la soglia del reddito di incapienza, situato attorno agli 8.000,00 euro lordi;

- l'intervallo di reddito compreso fra gli 8.000,00 ed i 24.000,00 euro; fra questi due estremi l'importo del bonus è costante, nonostante sia evidente che un reddito di 8.000,00 / 9.000,00 euro annui non permette il medesimo tenore di vita di un reddito pari a 23.000,00 / 24.000,00 euro lordi e che una misura di carattere fiscale non può non tenerne conto;
- la rapida decrescita dell'importo del bonus all'aumentare del reddito nell'intervallo fra 24.000,00 euro dove il bonus vale 960 euro l'anno, 25.000,00 dove il bonus vale 480 euro l'anno e 26.000,00 euro, soglia oltre la quale il bonus si azzera.

Occorre inoltre evidenziare che sono totalmente esclusi dall'ambito di applicazione del bonus i redditi:

- dei pensionati;
- dei lavoratori autonomi;
- da lavoro dipendente over 26.000,00 euro lordi annui.

Si tratta di esclusioni che non hanno giustificazione: è piuttosto difficile comprendere perché un lavoratore dipendente con 23.990,00 euro

annui può godere del beneficio mentre un ex lavoratore pensionato che percepisce il medesimo reddito non può; allo stesso modo pare ingiustificata l'esclusione dei lavoratori autonomi, che continuano ad essere considerati contribuenti privilegiati a prescindere dal reddito lordo. I vincoli di spesa e di bilancio non possono, a parere di chi scrive, giustificare disparità di trattamento così evidenti ed immotivate.

LE DETRAZIONI E LE DEDUZIONI

La ferma volontà di raggiungere il risultato promesso e tanto atteso dalla platea elettorale, ha fatto forse dimenticare ai tecnici del Ministero il significato e la funzione svolta dalle detrazioni fiscali: esse permettono di correggere la curva dell'imposizione fiscale, frutto della applicazione degli scaglioni di reddito e dalle aliquote d'imposta, premiando quelle situazioni personali dei contribuenti che vengono ritenute dal Legislatore meritevoli di una particolare tutela.

Esse sono determinate mediante l'applicazione di formule matematiche che rendono graduale, "dolce" e progressiva la curva dell'imposta netta al variare del reddito complessivo, rendendo altresì più equa la tassazione di redditi fra loro equivalenti.

Ne è un esempio la formula relativa alle detrazioni da lavoro dipendente le quali, nell'intervallo compreso fra 8.000,00 e 28.000,00 euro, sono determinate per mezzo della seguente formula:

TABELLA A

REDDITO COMPLESSIVO	IMPORTO ANNUO DEL BONUS
Da zero alla soglia di incapienza	zero
fino a 24.000,00	960,00
Oltre 24.000,00 fino a 26.000,00	$960 \times [(26000 - RC) : 2000]$

$$978 + \{ 902 \times [(28000 - \text{REDDITO COMPLESSIVO}) : 20000] \}$$

In altri termini, se il Governo avesse voluto "premiare" un determinato "target" di contribuenti, lo strumento più indicato avrebbe dovuto essere una nuova tipologia di detrazione fiscale realizzata mediante la definizione di una nuova formula matematica in grado di raggiungere il risultato desiderato.

Per verità storica e completezza, occorre menzionare anche la tecnica delle deduzioni dal reddito imponibile che sono certamente in grado di svolgere la stessa funzione, come accadde quando furono introdotte una decina di anni or sono dal ministro Tremonti e cancellate dal suc-

cessivo governo di colore opposto.

DIFETTI: EQUITÀ E SITUAZIONI "BORDER LINE"

Come detto, il maggior difetto del bonus Renzi è senz'altro la eccessiva semplicità della formula di calcolo che determina un andamento "piatto" della curva di applicazione, al punto che è composta da una serie di segmenti. Si tratta in buona sostanza di una misura "grezza", che non contiene meccanismi di aggiustamento in base a situazioni ritenute meritevoli di tutela ma che, al contrario, non distingue fra le situazioni individuali dei lavoratori che

si collocano all'interno di un range di applicazione piuttosto ampio.

Ciò significa che, nella pratica quotidiana, possono verificarsi alcune situazioni dagli effetti indesiderati o, peggio, che si prestano a "manipolazioni" opportunistiche.

A titolo di esemplificazione, si consideri un rapporto di lavoro a tempo parziale in grado di generare l'obbligo di versamento di qualche euro di imposta netta, poco oltre l'importo di 8.000,00 euro lordi previsionali annui; in caso di riduzione dell'attività lavorativa, ad esempio per ricorso alla CIG ordinaria o in deroga, la lieve diminuzione del reddito percepito può causare un conguaglio di fine anno, o di fine

*Prima della sottoscrizione di qualunque contratto assicurativo consegnati all'Assicurato i documenti pre-contractuali (e.g. privacy, insieme al testo di polizza, unico testo valido ai fini assicurativi. Il costo totale sarà calcolato solo dopo la compilazione di un questionario per la corretta analisi del rischio. I testi di polizza potranno contenere esclusioni, franchigie e scoperti, clausole che potranno ridurre la copertura assicurativa. Ogni caso indicato nel presente è puramente indicativo e non ha nessuna valenza contrattuale.



Lettera Insurance Broker S.r.l.

www.letterainsurancebroker.com



La copertura assicurativa non può essere uguale per tutti...

- ✓ Copertura RC professionale "all - risks" personalizzabile.
- ✓ Franchigia fissa da 500 €
- ✓ Libera docenza, R.C.T. studio, privacy, perdita documenti.



Polizza RC professionale a partire da 230,00 €

Offriamo una consulenza tecnica sulle coperture assicurative attuali.

Numero Verde
800192745

Lettera Insurance Broker s.r.l a Socio Unico – Via Pietro Micca, 3 – 10121 Torino – Tel: + 39 011 198 38 168
Iscrizione al RUI n° B 000416693 – P IVA 09350660016 – e-mail: info@letterainsurancebroker.com



rapporto, a credito del lavoratore con restituzione totale dell'Irpef versata accompagnata dalla trattenuta dell'intero importo annuo del bonus già erogato. Seppur tecnicamente ineccepibile, la situazione coinvolge pesantemente ed emotivamente il lavoratore al quale dovranno essere fornite spiegazioni certamente non facili da comprendere per chi non è esperto di materie fiscali.

Altra situazione indesiderata si può avere quando viene erogato un premio una tantum o vengono svolte ore di lavoro straordinario da un lavoratore che percepisce un reddito lordo vicino alla soglia dei 24.000,00 euro; il conguaglio di fine anno, o di fine rapporto, comporterebbe come ovvio una trattenuta per il maggior reddito percepito ma anche la restituzione parziale (o totale) del bonus Irpef già erogato non appena si superi la predetta soglia, rendendo di fatto vana (o inopportuna) l'erogazione del premio una tantum.

Al contrario, una situazione favorevole al lavoratore si avrebbe in caso di rapporto di lavoro part time con reddito lordo annuo stimato appena

sotto la soglia della incapienza: poche centinaia di euro di premio a fine anno, determinerebbero l'obbligo di versamento di alcuni euro di Irpef netta (Irpef lorda meno detrazioni da lavoro dipendente) ed il conseguente diritto all'erogazione dell'intero bonus Renzi annuo pari a 960 euro, rendendo molto conveniente l'erogazione del premio ipotizzato.

PREGI: L'UNICA INIZIATIVA EFFICACE

In ogni caso è necessario riconoscere che, alla conclusione di un periodo storico durato decenni nel quale si sono susseguiti aumenti dell'imposizione fiscale e contributiva, e a ridosso di pesanti carichi fiscali varati per ridurre lo spread, il bonus Renzi ha l'indiscutibile merito di essere l'unica misura fiscale che ha avuto un impatto positivo sulle buste paga dei lavoratori.

LA BUSTA PAGA DELLE GRANDI FIRME

Da ultimo, preme evidenziare quanto sia "poco elegante" l'obbligo di esporre esplicitamente il bonus

Irpef in busta paga, evidenziandolo rispetto alle altre voci, incluse le diverse tipologie di detrazioni fiscali che avrebbero teoricamente la medesima dignità di menzione.

A questo proposito, nel periodo immediatamente successivo alla approvazione del bonus, alcuni operatori produssero buste paga con l'evidenza dell'importo di 80 euro accompagnato da una descrizione discutibile ma inequivocabile: anziché l'asettico e molto tecnico "credito Irpef D.L. 66/2014" ci fu chi si lanciò nel molto più eclatante e politicamente scorretto "Bonus Irpef governo Renzi", quasi a voler mettere in grande evidenza l'autore del "regalo".

Questa nota di folklore tributario ci ha fatto tornare in mente alcune situazioni simili nelle quali la busta paga fu oggetto di modifiche tecniche, mai accompagnate da note dedicate all'autore della riforma.

Ecco dunque il momento di rendere giustizia alla "storia del cedolino" mediante un esempio di busta paga nel quale sono evidenziati i responsabili di governo al momento della approvazione delle rispettive modifiche legislative.

Una busta paga "griffata" dai più importanti statisti italiani degli ultimi decenni, dove per ovvie semplicità di calcolo si ipotizza un lavoratore residente a Torino, non si potrà non notare la presenza ricorrente di alcuni e la rumorosa assenza di altri.

Gianluca Bongiovanni
CdL in Rivalta (TO)

DATORE DI LAVORO BOITA SRL LAVORATORE MESTIERE FELICE						(A) *BERLUSCONI LIBRO UNICO DEL LAVORO INAIL N. 999.999 DEL 1° LUGLIO 2016
PAGA BASE	CONTINGENZA	SCATTI ANZIANITÀ	SUPERMINIMO	EDR	VARIE	TOTALE
1.672,79						1.672,79
CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	VALORE BASE	COMPETENZE	TRATTENUTE	
(1)	IMPORTO ORDINARIO *MANTELLI-LANDINI	173	9,66930	1672,79		
(2)	IMPONIBILE CONTRIBUTIVO *PRODI		1673,00			
(3)	CONTRIBUTI C/DIPENDENTE *PRODI	9,19%				153,75
(4)	ALiquota CIGS *RENZI	0,30%				5,02
(5)	IMPONIBILE FISCALE *CRAXI		1.514,02			
(6)	IMPOSTA LORDA *PRODI		358,78			
(7)	DETRAZIONI LAVORO DIPENDENTE *LETTA		114,92			
(8)	DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA *PRODI		57,50			
	IMPOSTA NETTA					186,36
(9)	CREDITO IRPEF *RENZI		19.682,26	80,00		
(10)	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE *GORIA		26	100,30		
(11)	RATA ADDIZIONALE REGIONALE *CHIAMPARINO					10,00
(12)	RATA ADDIZIONALE COMUNALE *FASSINO					2,00
(12)	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE *FASSINO					1,00
	ARROTONDAMENTO MESE PRECEDENTE					0,30
	ARROTONDAMENTO MESE CORRENTE			0,34		

(13) NETTO DA PAGARE *PRODI EURO 1.495,00

LIRE 2.894.724

RIF.	TITOLO	LEGGE	GOVERNO
(A)	ISTITUZIONE DEL LIBRO UNICO DEL LAVORO	Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 articolo 39	Silvio Berlusconi
(1)	CCNL "METALMECCANICA - PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA	Confapi Unionmeccanica / Fiom-Cgil accordo del 29 luglio 2013	Pier Maria Mantelli / Maurizio Landini
(2)	ARMONIZZAZIONE DELLE BASI IMPONIBILI	Decreto Legislativo n. 314 del 2 settembre 1997	Romano Prodi
(3)	ULTIMO INTERVENTO SULLE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE C/DIPENDENTE (AUMENTO DI 0,30 PUNTI PERCENTUALI)	Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, articolo 1 comma 769	Romano Prodi
(4)	CONTRIBUTO DI FINANZIAMENTO DELLA CIGS PARI ALLO 0,30% (CONFERMA DELLE PRECEDENTI PREVISIONI)	Decreto Legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, articolo 23 comma 1	Matteo Renzi
(5)	APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI	D.P.R. 917 del 22 dicembre 1986 articolo 51	Bettino Craxi
(6)	ULTIMA MODIFICA AGLI SCAGLIONI DI REDDITO ED ALLE ALIQUOTE DI IMPOSTA	Legge n. 296 del 27 dicembre 2006	Romano Prodi
(7)	ULTIMA MODIFICA ALLE DETRAZIONI D'IMPOSTA	Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, articolo 1, comma 127, lett. b)	Enrico Letta
(8)	ULTIMA MODIFICA ALLE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA	Legge n. 244 del 24 dicembre 2007	Romano Prodi
(9)	INTRODUZIONE DEL CREDITO IRPEF	Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014 articolo 1	Matteo Renzi
(10)	RIFORMA DEGLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE	Decreto Legge n. 69 del 13 marzo 1988 articolo 2	Giovanni Gorla
(11)	ADDIZIONALE REGIONALE	Legge regionale n. 22 del 24 dicembre 2014	Sergio Chiamparino
(12)	ADDIZIONALE COMUNALE	Deliberazione del consiglio comunale del 27 luglio 2015	Piero Fassino
(13)	DELEGA AL GOVERNO PER L'INTRODUZIONE DELL'EURO	Legge n. 433 del 17 dicembre 1997	Romano Prodi

#UNA MUTAZIONE BENEVOLA



Il contratto individuale di lavoro subordinato, come si desume dalla lettura dell'art. 2094 del Codice Civile, è il negozio giuridico a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive (sinallagmatiche) con il quale il lavoratore si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell'impresa prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro.

In via generale, si configura una “cessione di contratto” quando una delle parti stipulanti sostituisce a sé stesso un soggetto terzo nei rapporti che derivano dal contratto.

L'istituto della cessione del contratto è applicabile a qualsiasi contratto di lavoro anche di natura non subordinata e può essere stipulato a tempo indeterminato o a tempo determinato.

Ai sensi dell'art. 1406 del Codice Civile, può essere ceduto a terzi contraenti soltanto un contratto con prestazioni corrispettive in quanto, solo rispetto a questo contratto, si può avere il trasferimento di un complesso giuridico unitario costituito da diritti ed obblighi della parte cedente.

Effetto della cessione è la sostituzione del cessionario nell'identica posizione del cedente. Pertanto, il lavoratore continua a svolgere la propria attività alle dipendenze del nuovo datore di lavoro continuando a godere della posizione giuridica già acquisita presso il precedente datore di lavoro. Caratteristica della cessione del contratto è l'aver ad oggetto la trasmissio-

ne di quel complesso unitario di situazioni giuridiche, attive e passive, che derivano per ciascuna delle parti dalla conclusione del contratto, quindi non soltanto debiti e crediti ma anche obblighi strumentali, diritti potestativi, azioni, aspettative ricollegati dalla volontà delle parti, dalla Legge o dagli usi al perfezionamento della fattispecie negoziale (Cass. n. 7319/2000).

Il nuovo datore di lavoro (cessionario) deve garantire al lavoratore il mantenimento delle stesse condizioni contrattuali, cosa che normalmente garantisce il consenso del lavoratore al passaggio. La giurisprudenza afferma che è possibile anche l'inserimento di obbligazioni aggiuntive al contratto originario purché queste abbiano oggetto diverso da quello del contratto ceduto e non alterino il pregresso assetto dell'accordo (Cass. 16635/2003).

Difficoltà potrebbero sorgere nell'eventualità di differente contrattazione collettiva tra soggetto cedente e soggetto cessionario ed anche in caso di applicazione di diversi regimi di tutela e stabilità del rapporto subordinato.

In tali situazioni, è necessario valutare attentamente un processo di “armonizzazione” sia per la parte eminentemente giuridica che per la parte economica, tenendo conto del principio dell'intangibilità dei c.d. diritti quesiti, ossia di quella categoria di diritti che, una volta entrati nella sfera giuridica di un lavoratore, sono immutabili (Cass. n. 12751/1992; Cass. n. 3607/1990, Cass. n. 5062/1989).

LA CESSIONE DEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO

La cessione del contratto, che realizza un negozio plurilaterale, si perfeziona con l'accordo di tutti gli interessati (cedente, cessionario e contraente ceduto) essendo irrilevante che il ceduto, il quale abbia manifestato successivamente il consenso, non abbia preso visione del contenuto dell'atto intervenuto fra cedente e cessionario (Cass. n. 6157/2007).

Perché la cessione del contratto produca liberazione del cedente verso il contraente ceduto, occorre naturalmente il consenso di questo.

La cessione, quindi, comporta la "liberazione" del proprio contraente, fatta salva una diversa volontà ex art. 1408 del Codice Civile, 2° comma.

Pertanto, anche il contratto di lavoro subordinato può essere oggetto di cessione purché siano rispettate le condizioni previste dagli artt. 1406 e ss. del Codice Civile.

Nel contratto di lavoro subordinato, la cessione può essere effettuata solo dal datore di lavoro ed a condizione che il lavoratore ceduto:

- a) sia consapevole della portata di tale negozio giuridico e delle sue conseguenze giuridiche ed economiche;
- b) sia liberamente consenziente.

Senza il "consenso cosciente" del lavoratore il contratto di cessione è quindi nullo.

Infatti, le disposizioni dell'art. 1427 del Codice Civile prevedono che il contraente, il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo, può chiedere l'annullamento del contratto.

Il lavoratore, invece, non può sostituire a sé un altro soggetto neanche nell'ipotesi in cui il datore di lavoro sia d'accordo (Cass. n. 6701/1983).

Il contratto di cessione determina il trasferimento soggettivo in capo al cessionario dell'intera posizione contrattuale – cioè del complesso unitario di tutte le situazioni giuridiche ed economiche, dirette ed indirette, principali ed accessorie – afferenti al rapporto contrattuale in essere tra cedente e contraente ceduto,

lasciando immutati gli elementi oggettivi essenziali dell'originario rapporto e realizzando soltanto una sostituzione soggettiva.

Quanto sopra non esclude che, a cessione avvenuta (o contestualmente alla stessa), il cessionario ed il contraente ceduto possano accordarsi fra loro per apportare delle modifiche al contenuto del contratto originario restandone, in assenza di tale accordo, immutato il contenuto dello stesso (Cass. n. 16635/2003). Ai fini della cessione del contratto devono essere osservate le stesse forme prescritte per il contratto trasferito.

Il consenso del lavoratore alla sua cessione può essere preventivo, concomitante o successivo alla stipulazione del negozio tra cedente e cessionario.

Lo stesso consenso, inoltre, non deve necessariamente risultare da forme solenni ma può essere espresso anche in forma tacita. La sua esistenza può essere desunta dalla lunga inerzia del lavoratore nell'opporvi alla cessione del suo rapporto che ha avuto regolare prosecuzione presso il cessionario (Cass. n. 5244/2004 – Cass. n. 12384/1999).

Nonostante la normativa non preveda una particolare forma, è opportuno che il consenso del lavoratore ceduto sia espresso con atto scritto attraverso la sottoscrizione di apposito accordo trilatero oppure con separata comunicazione che riprenda i contenuti del contratto di cessione.

Il cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto dal momento in cui la sostituzione diviene efficace nei confronti di questo (art. 1408 del Codice Civile).

A seguito della cessione del contratto di lavoro, salvo patti differenti e/o contrari, le parti contraenti dovranno "fotografare" la situazione economica-retributiva maturata dal lavoratore ceduto alla data della cessione ed effettuare il trasferimento della stessa dal cedente al cessionario.

In particolare, dovranno essere trasferiti, oltre alla retribuzione ed anzianità maturata, anche i ratei delle mensilità aggiuntive, delle ferie, dei permessi

retribuiti, del T.F.R., delle particolari situazioni economiche pendenti, ecc.

La cessione del contratto individuale può anche essere valutata in alternativa al licenziamento del lavoratore oppure, stipulata in forma temporanea, in luogo della cassa integrazione o in alternativa al distacco del lavoratore.

In caso di cessione temporanea, è necessario che le parti stipolino un patto c.d. di "retrocessione" con il quale convengono di ripristinare l'originario rapporto di lavoro ceduto.

Un'ultima considerazione riguarda la possibilità di proseguire anche in capo al datore di lavoro cessionario l'applicazione dei benefici contributivi eventualmente già riconosciuti al datore di lavoro cedente.

Con la circolare n. 178 del 03 marzo 2015 e la

successiva circolare n. 57 del 29 marzo 2016, l'INPS ha fornito alcuni chiarimenti sulla possibilità di fruire dell'esonero contributivo, previsto dalla Legge di Stabilità 2015, n. 190/2014, ed anche dalla Legge di Stabilità 2016, n. 208/2015, in caso di cessione individuale di contratto.

Secondo quanto precisato dall'INPS, nel caso di cessione del contratto a tempo indeterminato ex art. 1406 del Codice Civile, la fruizione del beneficio già riconosciuto al datore di lavoro cedente può essere trasferita al datore di lavoro cessionario per il periodo residuo non goduto, sempre che sussistano, anche in capo al datore di lavoro cessionario, le specifiche condizioni soggettive richieste dalla norma.

Salvatore Verga
CdL in Torino



SAL

salute ambiente lavoro

A tua disposizione per la gestione della sorveglianza sanitaria dei tuoi lavoratori

www.salonline.it

La tua medicina del lavoro

Via Pininfarina, 8 - 10095 Grugliasco (TO)

Tel. 011.7708445
Fax 011.7708040
info@salonline.it

Numero Verde
800 910 472
Chiamata gratuita

#DOVE OSANO I DISOCCUPATI

L'ANTICIPAZIONE NASPI E IL FINANZIAMENTO DELL'AUTOIMPRENDITORIALITÀ

Nel recente e lungo periodo di crisi in cui il mercato del lavoro si è imbattuto, migliaia sono stati i posti di lavoro perduti con numeri consistenti riguardo ai licenziamenti, che hanno condotto i lavoratori, scivolati nel limbo degli ammortizzatori sociali, a relazionarsi con patronati ed INPS al fine di ottenere l'indennità di disoccupazione.

L'accesso all'ASpl prima, e alla Nuova ASpl poi, è stato, per decine di migliaia di famiglie, l'unico sostentamento economico.

Pochi, degli aventi diritto a queste indennità erogate dall'INPS, erano a conoscenza che una valida alternativa all'incasso rateale dell'indennità fosse la liquidazione, in unica soluzione, dell'intero importo spettante. La scarsa conoscenza di questa opportunità da parte dei professionisti che operano nel settore, commercialisti e tributaristi nonché l'esclusione dei Consulenti del Lavoro dal rapporto diretto con i lavoratori, fortemente voluto dalle politiche sociali e sindacali del nostro paese e, forse, lo scarso interesse di sindacati e patronati per questa soluzione, è sicuramente uno dei motivi che hanno limitato l'accesso all'anticipazione e la conseguente inapprezzabile propensione alla nascita di nuove iniziative produttive.

Sì, perché, pochi sanno, che la NASpl, incassata in unica soluzione, potrebbe essere la primaria fonte di finanziamento della piccola autoimprenditorialità.

Intraprendere un'attività di lavoro autonomo, commerciale, artigianale o professionale, può essere, in taluni casi, anche dal punto di vista sociale, una via diretta per uscire dalla crisi.

Per meglio comprendere la portata della norma è necessario prendere confidenza con la circolare INPS n. 94 del 12 maggio 2015 con la quale l'istituto ha chiarito i presupposti per l'ottenimento dell'anticipazione della NASpl.

Come si potrà evincere, l'anticipazione è prevista indipendentemente dal reddito che la nuova attività intrapresa porterà al neo imprenditore/lavoratore autonomo.

A differenza del lavoro svolto nel periodo di godimento rateale della NASpl, il cui reddito è soggetto a chiari limiti di cumulo con l'indennità, l'incasso in unica soluzione dell'anticipazione, finalizzata al finanziamento dell'autoimprenditorialità, non è soggetto a nessun limite di cumulo tra l'indennità stessa e il reddito che, detta attività, produrrà nel corso dell'anno in cui è stata liquidata la NASpl.

A riprova di questo principio si rimanda alla precisazione della stessa circolare nel punto ove si sofferma a chiarire che, se il percettore della NASpl ridotta perché lo stesso ha svolto un'attività di lavoro autonomo in cumulo con il pagamento dell'indennità periodica mensile, richiedesse l'anticipazione, questa sarebbe determinata sulla NASpl intera e non su quella ridotta per effetto del cumulo.

Pertanto, l'anticipazione, se richiesta e salvo le condizioni che ne fanno maturare il diritto (punto 2.2 della circolare INPS n. 145 del 9 ottobre 2013), sarà erogata per l'intero importo della NASpl spettante o per la sola parte residua alla data della presentazione della domanda se l'attività autonoma andrà ad iniziare nel corso dell'erogazione rateale dell'indennità.

La predetta circolare INPS n. 94 del 12 maggio 2015, al punto 2.9, tratta l'incentivo all'autoimprenditorialità affermando che il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpl può richiedere la liquidazione anticipata in un'unica soluzione dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.

Non è possibile ottenere l'anticipazione per coloro la cui nuova attività consiste in una collaborazione coordinata e continuativa poiché la finalità dell'incentivo all'autoimprenditorialità è quella di favorire l'avvio di attività connotate da un effettivo carattere di autonomia e da un certo grado di rischio d'impresa, come il lavoro autonomo in senso stretto, l'attività di impresa e la sottoscrizione di quote di capitale di una cooperativa. Pertanto, detto incentivo, in conformità alle indicazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, non è riconosciuto in caso di instaurazione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto. Viceversa, è data facoltà di richiedere l'anticipazione anche al lavoratore che intenda sviluppare a tempo pieno un'attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione NASpl.

Secondo quanto dettato sempre dalla circolare, il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della NASpl deve presentare all'INPS, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.

Se detta attività è iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione NASpl, la domanda intesa ad ottenere l'anticipazione della predet-

ta prestazione deve essere trasmessa entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione NASpl. Una particolare attenzione coinvolgerà il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpl, in quanto sarà tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale ha sottoscritto una quota di capitale sociale.

A scanso d'equivoco si evidenzia che l'erogazione anticipata in un'unica soluzione della NASpl a titolo di incentivo all'autoimprenditorialità non dà diritto alla contribuzione figurativa né all'Assegno per il Nucleo Familiare.

Per quanto riguarda il risvolto operativo della medaglia, l'INPS ha regolato le funzioni interne precisando che le strutture territoriali dovranno accertare, basandosi sull'idoneità degli elementi forniti nella domanda mediante dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell'atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 o sull'idoneità della documentazione prodotta, se i richiedenti abbiano titolo ad ottenere l'anticipazione (vedasi punto 2.2 della circolare INPS n. 145 del 9 ottobre 2013).

L'istanza intesa ad ottenere l'anticipazione della prestazione di ASpl o mini ASpl dovrà, pertanto, contenere quanto puntualmente indicato dall'Istituto.

Nei casi in cui, per l'esercizio dell'attività che dà titolo a richiedere l'anticipazione, sia richiesta specifica autorizzazione ovvero iscrizione ad albi professionali o di categoria, dovrà essere dichiarato il rilascio dell'autorizzazione ovvero l'iscrizione agli albi medesimi unitamente alla indicazione degli estremi per la successiva verifica.

Per le attività professionali, è possibile fare riferimento all'iscrizione all'albo, comprovata da dichiarazione sostitutiva di certificazione. Per le attività per le quali non esista l'albo o non sia obbligatoria l'iscrizione, come pure nei casi di attività commerciali per le quali sia stata chiesta ma non ancora rilasciata la relativa autorizzazione, la domanda di anticipazione deve essere corredata dalla documentazione o da ogni altro elemento che attesti l'assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività che dà titolo a richiedere l'anticipazione (numero di Partita IVA, contratto di affitto, utenze, ecc. iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 1, comma 26 della Legge n. 335 del 1995) ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del Decreto Interministeriale n. 73380 del 2013.

Laddove per l'esercizio dell'attività denunciata sia prescritta autorizzazione amministrativa del Comune o dell'Autorità di P.S., è possibile fare riferimento alla richiesta dell'autorizzazione o, se già conseguita, agli estremi dell'autorizzazione medesima.

Qualora il soggetto interessato sia divenuto beneficiario dell'indenni-

tà di disoccupazione NASpl in misura ridotta per un importo pari all'80% dei proventi preventivati per lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma di cui all'art. 10, comma 1 del Decreto Legislativo 4 marzo 2015 n. 22, la prestazione anticipata verrà erogata considerando l'importo residuo da corrispondere senza l'applicazione della suddetta riduzione. Trattamento particolarmente favorevole che fa comprendere quanto sia stato ritenuto rilevante

dal Legislatore l'interesse a promuovere l'avvio di nuove imprese.

L'INPS conclude la sua circolare precisando che le strutture territoriali dovranno procedere alla determinazione dell'importo da corrispondere a titolo di anticipazione erogando in un'unica soluzione i ratei spettanti nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di anticipazione e il termine di spettanza dell'indennità di

disoccupazione NASpl detraendo i ratei già eventualmente pagati nello stesso periodo.

Non è azzardato affermare che una maggior conoscenza di questa opportunità da parte dei soggetti interessati, lavoratori disoccupati e professionisti, potrà essere d'aiuto e ridurre il disagio di molte famiglie.

Luigino Zanella
CdL in Rivoli (TO)

Senza tante acrobazie

Semplice & Veloce

è **semplice e veloce** utilizzare i nostri software, così come è **semplice e veloce** ricevere assistenza grazie alle persone del nostro team specializzato.

Ranocchi
Torino

www.ranochhitorino.com

Sistemi di gestione integrati per i **consulenti del lavoro e commerciali**

GIS Paghe

GIS Com

Soluzioni **personalizzate** assistenza e formazione

Ranocchi Torino +39 011 314 13 61

#L'INPS BUSSA SEMPRE DUE VOLTE

L'articolo 38 della nostra Costituzione recita: "I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia ... Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato ..."



La capacità di un lavoratore di prestare attività lavorativa, a causa del suo stato, viene meno ed è per questo il motivo per cui ha bisogno di maggiore tutela. Il Legislatore italiano ultimamente, è intervenuto con diverse norme per tutelare i lavoratori con gravi problemi di salute, mettendo in primo piano il rispetto dell'essere umano nel mondo del lavoro; ad esempio ha previsto la facoltà di richiedere un orario di lavoro ridotto e permessi speciali.

Nel merito c'è chi sostiene che è giusto tutelare il lavoratore ma che tale onere dovrebbe gravare sulla collettività e non direttamente sui costi e sulla produttività dell'azienda mentre altri, di parere avverso sostengono che il sistema sociale di assistenza e previdenza dei lavoratori è stato creato per tutelarli nel momento del bisogno

ed è la cultura sociale nei vari periodi storici ad ampliare o ridurre tale tutela.

Si tratta di malattia quando interviene l'alterazione dello stato di salute che determina l'incapacità lavorativa e conseguentemente viene sospesa la prestazione lavorativa. Gli effetti principali della malattia sul rapporto di lavoro sono previsti dall'articolo 2110 del Codice Civile. Per il lavoratore in malattia è prevista sia la tutela del rapporto di lavoro in quanto il datore di lavoro non può licenziarlo durante il periodo di conservazione del posto, il cosiddetto periodo di "comporto", sia un trattamento economico adeguato alle sue esigenze di vita la cui durata ed entità è stabilita dalla Legge ed è a carico degli Istituti presso cui il datore di lavoro versa i contributi, salvo un'eventuale integrazione prevista dai contratti collettivi. Per alcuni lavoratori l'indennità è a totale carico del datore di lavoro. Durante la malattia il lavoratore deve rendersi reperibile alla visita fiscale di controllo, come successivamente verrà descritto purtuttavia sussistono situazioni particolari per le quali non è previsto il controllo.

ESCLUSIONE DELL'OBBLIGO DI REPERIBILITÀ

In attuazione della Legge n. 183 del 10 dicembre 2014, l'articolo 25 del Decreto Legislativo n. 151 del 14 settembre 2015 ha previsto che venissero individuate le ipotesi di esenzione dalla reperibilità dei lavoratori del settore privato. Con il decreto dell'11 gennaio 2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Salute, ha integrato e modificato il Decreto Legge n. 463 del 12 settembre 1983 convertito nella Legge 11 novembre 1983

LA MALATTIA E L'OBBLIGO DI REPERIBILITÀ DEL LAVORATORE

n. 638, concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell'INPS.

Anche l'INPS con la circolare n. 95 del 7 giugno 2016 ha fornito indirizzi operativi in merito all'applicazione della normativa relativa all'esenzione dalla reperibilità nel settore privato; in realtà tale norma ha esteso ai lavoratori del settore privato quanto previsto già per il settore pubblico anche se con alcune differenze.

Secondo quanto dispone il Decreto Ministeriale del giorno 11 gennaio 2016, sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i lavoratori subordinati per i quali l'assenza è riconducibile ad una delle circostanze di seguito riportate:

- a)** patologie gravi che richiedono terapie salvavita: la documentazione rilasciata dalle competenti strutture sanitarie deve attestare la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare;
- b)** stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta: l'invalidità deve aver determinato una riduzione della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 67%.

Come si evince da quanto sopra riportato, la norma non elenca le gravi patologie o le terapie "salvavita", ma fornisce delle previsioni generali. A parere di chi scrive quanto previsto dalla norma è un atto di attenzione del legislatore in quanto le patologie gravi sono purtroppo numerose e possono insorgere con sintomi diversi e quindi essere diagnosticate con modalità differenti.

Comunque l'INPS è intervenuta con la predetta circolare n. 95 del 7 giugno 2016, fornendo chiarimenti al fine di orientare i soggetti coinvolti: lavoratori, medici, datori di lavoro ed Istituto. Innanzitutto ha evidenziato che i lavoratori interessati sono quelli con lavoro subordinato appartenenti al settore privato, rimanendo esclusi

i lavoratori iscritti alla gestione separata.

Al fine d'indirizzare uniformemente i medici convenzionati con il Servizio Sanitario che redigono i certificati attestanti lo stato morboso e la terapia da effettuare, nell'allegato 2 della circolare in esame, sono state fornite le linee guida, contenenti indicazioni per l'individuazione delle patologie. Proseguendo nella lettura dell'allegato 2, le terapie vengono definite salvavita quando, se non praticate, espongono il paziente alla morte, anche se il pericolo di vita può essere immediato oppure differito, ma probabile e quindi si vuole scongiurare il suo verificarsi. Secondo le linee guida il medico per valutare il processo morboso deve esaminare la sua natura clinica, l'entità della disfunzione che determina, il concretarsi a carico della persona in modo acuto, la sua storia naturale modificata dalla terapia. Quindi ciò che rileva, secondo l'INPS, è la straordinarietà dell'evento drammatico sia che si manifesti isolatamente, sia in modo cronico. Sulla base di queste considerazioni definisce una lista di patologie che integrano il diritto all'esonero delle fasce di reperibilità.

I medici che redigono il certificato di malattia in presenza di una delle situazioni patologiche previste, dovranno valorizzare il campo del certificato telematico riferito a "terapie salvavita / invalidità"; se il certificato verrà redatto in forma cartacea dovrà esplicitamente attestarlo sul certificato.

I datori di lavoro che ricevono i certificati con tale campo valorizzato non possono richiedere il controllo medico domiciliare; tuttavia detengono la possibilità di segnalare gli eventi, qualora ravvisino la necessità di effettuare una verifica, all'INPS territorialmente competente tramite PEC istituzionale. Ricevuta la segnalazione sarà l'INPS, tramite il suo centro medico legale a valutare se è opportuno o meno procedere con il controllo, informando il datore di lavoro che ha effettuato la richiesta. Pur venendo meno l'o-

nere della reperibilità da parte del lavoratore nelle fasce orarie previste, l'INPS ha sempre la possibilità di controllare la correttezza formale e sostanziale della certificazione e la coerenza della prognosi in esso riportata, anche in assenza di richiesta da parte del datore di lavoro. Da quanto fino ad ora riportato si desume che l'applicazione corretta della norma dipende dai medici, ma non bisogna dimenticare che le valutazioni sulle malattie spesso variano con il procedere delle scoperte scientifiche, che un medico è tenuto ad attestare la veridicità dei fatti per non incorrere in responsabilità penali ed amministrative, mentre la sua professione lo porta a tutelare prima di ogni cosa il paziente e pertanto, di fronte a dubbi su patologie, sarà costretto a delle scelte in base alla sua esperienza e conoscenza e ai risultati di esami specifici effettuati in quel momento che possono determinare immediatamente un'esatta diagnosi.

ADEMPIMENTI CORRELATI ALL'EVENTO DI MALATTIA

Premesso che il Legislatore ha fissato una serie di doveri in capo al lavoratore, i quali se non rispettati possono far venire meno i diritti riconosciuti; di seguito verrà illustrata brevemente la procedura che normalmente viene seguita al verificarsi della malattia che non rientra nelle gravi patologie per meglio comprendere le variazioni apportate dalla nuova normativa.

Comunicazione al datore di lavoro

Il lavoratore deve avvertire dell'assenza il datore di lavoro nei termini previsti dalla contrattazione collettiva e comunque in modo tempestivo al fine di permettergli di gestire le esigenze organizzative e produttive; la tardiva oppure omessa comunicazione può essere considerata un'assenza ingiustificata che può comportare una contestazione disciplinare.

Certificato medico

Il lavoratore deve adoperarsi per certificare il suo stato di malattia dal medico curante fin dal primo giorno o nel giorno immediatamente successivo. Il medico, dal canto suo, deve indicare la diagnosi, la causa della malattia e la prognosi indicando il giorno di inizio e quello di fine dell'evento. Dal 13 settembre del 2011, data epocale per l'Istituto, il certificato medico non è più cartaceo, tranne che per alcuni casi specifici, in quanto viene trasmesso telematicamente dal medico all'INPS che lo riceve in tempo reale. La procedura di invio rilascia un numero di protocollo che identifica il certificato, il quale dovrà essere comunicato dal lavoratore al datore di lavoro. Quest'ultimo accedendo nel sito INPS e digitando tale codice può prendere visione del certificato e stamparlo: ovviamente sulla copia a sua disposizione non è riportata la diagnosi. Se il sistema di invio dovesse essere soggetto a criticità il medico può rilasciare un certificato carta-



ceo. Al fine di evitare disguidi, il lavoratore deve fornire al medico la propria tessera sanitaria su cui è riportato il codice fiscale e comunicare l'eventuale indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato medico, se diverso dalla residenza o dal domicilio abituale. Se il riferimento varia nel corso delle degenza è opportuno che lo segnali al datore di lavoro e all'INPS.

Visita fiscale

Il Legislatore al fine di contrastare l'assenteismo, pur vietando al datore di lavoro di effettuare controlli diretti sullo stato di salute del lavoratore, ha previsto un servizio di medicina fiscale. I soggetti previsti dalla norma, competenti ad effettuare i controlli sono l'INPS, mediante medici iscritti nelle liste istituite presso le proprie sedi, e le ASL attraverso il servizio medico-legale.

Fin dal primo giorno dell'evento il lavoratore può essere oggetto di visita fiscale al fine di controllare il suo stato di salute, a differenza di quanto avveniva qualche tempo fa quando bisognava attendere alcuni giorni dalla dichiarazione di malattia da parte del lavoratore. Il lavoratore ha il dovere di comportarsi in modo tale da consentire al medico la visita domiciliare, consentendo l'ingresso del medico nella sua abitazione.

Il lavoratore, al fine di consentire i controlli, è obbligato a farsi trovare presso il domicilio comunicato al momento della dichiarazione di malattia in alcune fasce orarie della giornata; per i lavoratori del settore privato la reperibilità è prevista dalle ore 10,00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 19,00 tutti i giorni della settimana compreso i festivi.

Il medico fiscale ha il dovere di verificare le condizioni di salute del paziente e di analizzare la patologia riportata nel certificato medico già rilasciato dal medico curante al quale si era

rivolto il lavoratore e poi comunicare all'istituto l'esito sia della diagnosi, sia della prognosi.

Se il lavoratore è assente, il medico rilascia un avviso a presentarsi il giorno successivo presso l'ambulatorio al fine di effettuare la visita e comunica l'assenza all'INPS. Se il lavoratore non si presenta in ambulatorio, l'INPS invita il lavoratore a fornire le sue giustificazioni entro 10 giorni e lo comunica al datore di lavoro.

Quindi grava sul lavoratore l'onere di provare la sua reperibilità o l'eventuale giustificazione alla sua assenza tale da non comportare l'applicazione di sanzioni. La giurisprudenza nel tempo ha elaborato una serie di ipotesi che giustificano l'assenza quali ad esempio cause di forza maggiore, concomitanza di visite mediche non effettuabili in orari diversi dalla fascia di reperibilità, situazioni che necessariamente hanno richiesto la presenza del lavoratore altrove.

In caso di assenza ingiustificata dal domicilio, anche se viene accertato lo stato di malattia, il lavoratore perde il diritto all'indennità economica. La perdita economica può essere parziale o totale a secondo che l'assenza si sia verificata per la prima, la seconda o la terza visita.

La visita può essere disposta direttamente dall'INPS oppure essere attivata in via telematica dal datore di lavoro mediante i servizi online messi a disposizione dall'Istituto; in questo caso il sistema a fine procedura rilascia al richiedente il numero di protocollo con il quale può conoscere l'esito della visita medica. Se la visita viene attivata dal datore di lavoro il costo del servizio è a suo carico.

In conclusione si può affermare che il principio costituzionale di tutela del lavoratore in caso di malattia, pur nel rispetto delle risorse economiche e dell'esigenze organizzative-produttive, viene di fatto applicato anche se l'intervento del legislatore non sempre è tempestivo.

Sandra Fruci

CdL Torino

#NON TI SCORDAR DI ME

Il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 3 della Legge 15 luglio 1966 n. 604, dispone della possibilità di procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ovvero al licenziamento del lavoratore determinato "da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa".



Sempre la Legge 15 luglio 1966 n. 604, all'art. 5, prevede, poi, che sul datore di lavoro gravi il dovere di fornire la prova della sussistenza del giustificato motivo oggettivo: sarà, quindi, onere del datore di lavoro provare sia la ricorrenza delle ragioni economiche poste a fondamento del licenziamento, sia la impossibilità di poter impiegare all'interno dell'azienda il lavoratore in altre mansioni, anche inferiori, rispetto a quelle precedentemente svolte (c.d. obbligo di re-impiego).

Quanto a quest'ultimo onere probatorio, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha, negli anni, sempre affermato che sul lavoratore incombesse un onere di allegazione (ovvero di affermazione nel ricorso introduttivo del giudizio) circa le mansioni nelle quali sarebbe potuto essere re-impiegato con conseguente creazione, solo successiva, in capo al datore di lavoro, dell'obbligo di provare la non ri-utilizzabilità nelle mansioni indicate dal primo.

"In materia di illegittimo licenziamento per giustificato motivo oggettivo, spetta al datore di lavoro l'allegazione e la prova dell'impossibilità di re-impiego del lavoratore licenziato, in quanto requisito del giustificato motivo di licenziamento, con esclusione di un onere di allegazione al riguardo del secondo, essendo contraria agli ordinari principi processuali una divaricazione tra i due suddetti oneri, entrambi spettanti alla parte deducente".

A seguito dell'affermazione del sopra indicato principio di diritto, l'onere probatorio ricade completamente ed esclusivamente in capo al datore di lavoro il quale, quindi, deve dimostrare in giudizio l'assenza in azienda di mansioni in cui avrebbe potuto impiegare il lavoratore e ciò indipendentemente dalla circostanza che il lavoratore abbia dedotto in giudizio la esistenza delle suddette mansioni.

Trattasi, a tutta evidenza, di una posizione alquanto rigida che discende dalla considerazione che l'obbligo di re-impiego non è altro che un criterio per valutare la sussistenza delle ragioni economiche e che rispetta il chiaro dettato normativo di cui all'art. 5 della L. 604/66.

Ciò, peraltro, anche in ossequio al principio di c.d. vicinanza della prova poiché, come afferma sempre la Suprema Corte nella sentenza in esame, "per la maggiore vicinanza di allegazione e prova dell'impossibilità di re-impiego al datore di lavoro, non disponendo il lavoratore, al contrario del primo, della completezza di informazione delle condizioni dell'impresa, tanto più in una condizione di crisi, in cui esse mutano continuamente a misura della sua evoluzione e degli interventi imprenditoriali per rimediare o comunque indirizzarne gli sbocchi. Ciò che, d'altro canto, da tempo è stato ben presente a questa Corte, avendo in particolare essa osservato: "non si vede in realtà come

L'OBBLIGO DI REPECHAGE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

sia esigibile un'indicazione del genere" (ossia dei posti assegnabili) "da parte del lavoratore licenziato, che è estraneo all'organizzazione aziendale" (Cass. 18 aprile 1991, n. 4164, che ha anche sottolineato la costanza di un indirizzo in tal senso della Corte)".

Per quanto concerne gli aspetti pratici, riteniamo che il datore di lavoro per poter ottemperare a tale gravoso onere probatorio dovrà dimostrare che le assunzioni avvenute in epoca successiva al licenziamento, o contestualmente allo stesso, sono relative a mansioni e profili professionali differenti rispetto a quelli che caratterizzavano il rapporto di lavoro con il dipendente cessato.

Il datore, quindi, dovrà produrre, nel giudizio di impugnativa del licenziamento, l'elenco delle assunzioni effettuate nell'arco temporale di 6 mesi successivi al licenziamento e fornire la prova che per ciascuna assunzione effettuata le relative mansioni non erano compatibili con quelle del lavoratore licenziato.

Sempre sull'argomento dell'obbligo di repechage, occorre dare atto di alcune ulteriori recenti sentenze della Suprema Corte di Cassazione che hanno affrontato, nello specifico, la questione relativa all'obbligo del datore di lavoro di proporre mansioni inferiori.

In particolare, con la sentenza n. 4509 dell'8 marzo 2016, è stato affermato che la prova da fornirsi da parte del datore concerne non solo la soppressione della posizione lavorativa ricoperta dal lavoratore ma, anche, che il datore "ha l'onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa, ma anche di avere prospettato al lavoratore licenziato, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un suo impiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale, purché tali mansioni inferiori siano compatibili con l'assetto organizzativo aziendale insindacabilmente stabilito dall'imprenditore".

Con altra, più recente sentenza, la n. 9467 del 10 maggio 2016, la Corte di Cassazione ha concluso per l'inesistenza di un "obbligo del datore di lavoro di offrire al lavoratore tutte le mansioni, anche quelle del tutto incompatibili con quelle svolte in precedenza dal lavoratore".

Le due sentenze, seppur a prima vista diverse, in realtà affermano lo stesso principio di diritto nel senso che l'obbligo di repechage non deve ritenersi esteso a qualsiasi mansione inferiore ma riguarda solamente quelle mansioni che, comunque, abbiano caratteristiche di compatibilità ed omogeneità con quelle precedenti e che, quindi, siano in linea con i compiti già svolti.

Trattasi, a tutta evidenza, di un principio che può certamente essere d'ausilio agli operatori anche per affrontare le nuove questioni sorte in seguito all'intervenuta modifica dell'art. 2103 Codice Civile da parte del D.Lgs. 81/15 ed alle influenze che tale norma può comportare sull'obbligo repechage e sugli obblighi probatori in capo al datore.

Secondo alcuni autori, infatti, essendo lo ius variandi ampliato a tutte le mansioni corrispondenti al livello di inquadramento e, in certi casi, al livello inferiore, l'ambito di operatività dell'obbligo di repechage dovrebbe essere conseguentemente esteso (con allargamento anche della prova da fornire in giudizio).

Ora, un tale tipo di automatismo può non ritenersi sussistente poiché l'adibizione del lavoratore a mansioni completamente diverse comporta una scelta discrezionale del datore di lavoro alla quale il Giudice non può certo sostituirsi.

Le questioni sopra affrontate, in ogni caso alquanto complesse, daranno certo luogo ad un vasto contenzioso sul quale la giurisprudenza sarà chiamata a pronunciarsi.

Simona Carbone

CdL Torino

#COME TI CAMBIO L'INCENTIVO

Con la Legge n. 208/2015, all'art. 1 comma 178, è stata riproposta una versione light della forse un po' troppo generosa agevolazione prevista dalla Legge n. 190/2014.

Dopo l'enorme successo d'annata di quello che è uno sconto a tutti gli effetti, è stato dato seguito alla predetta norma, con quantificazioni decisamente meno entusiasmanti. La durata dell'agevolazione, prevista dalla vigente normativa, è fissata in un biennio dalla data di assunzione/trasformazione del lavoratore che deve avvenire tra il 1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 ma, soprattutto, l'incentivo è solo più pari al 40% dei contributi previdenziali a carico dell'azienda.

Il beneficio

L'assunzione a tempo indeterminato, anche tramite trasformazione di contratto a tempo determinato, come già accennato, assegna il diritto all'esenzione dal versamento del 40% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, escludendo dall'agevolazione la contribuzione del premio INAIL e spetta nel limite massimo di 3.250,00 euro su base annua.

La soglia massima di esonero contributivo è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a 270,83 euro e, per i rapporti di lavoro instaurati o cessati nel corso del mese, la soglia di esonero deve essere riproporzionata assumendo a riferimento il valore giornaliero di 8,90 euro per ogni giorno di fruizione del beneficio contributivo.

Sono esclusi dall'agevolazione (come da circolare INPS n. 17/2015):

- il contributo al Fondo per l'erogazione del TFR;
- il contributi ai Fondi di solidarietà bilaterali e ai Fondi di solidarietà residuali;
- il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R.;
- il contributo previsto dall'art. 25, comma 4, Legge n. 845/1978, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;
- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e ai Fondi di assistenza sanitaria;
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo;
- il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti.

La risposta del Ministero del Lavoro all'interpello n. 4/2016 conferma l'agevolazione per i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con beneficiari di trattamenti pensionistici, mentre restano esclusi dall'agevolazione i contratti trasformati a seguito di accertamento ispettivo come precisato dallo stesso Ministero con risposta ad interpello n. 2/2016.

Beneficiari dell'agevolazione

Possono fruire del beneficio i datori di lavoro privati che assumono con un contratto a tempo indeterminato nel periodo dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, non prevedendo l'agevolazione per l'assunzione di apprendisti e di lavoratori domestici.

L'espressa indicazione della norma "datori di lavoro privati" fa intendere che l'agevolazione spetta:

- a tutti i datori di lavoro, a prescindere dal settore di appartenenza. Per i datori di lavoro agricoli sono previste specifiche limitazioni indicate dall'art. 1 comma 170 della legge 208/2015;
- ai datori di lavoro non imprese, ad esempio gli studi professionali, anche se organizzati in forma associata;
- aziende private a capitale pubblico, in considerazione della natura privata del soggetto giuridico;
- ai gruppi parlamentari.

Sono ricompresi nei soggetti beneficiari anche i datori di lavoro agricoli, seppur con alcune limitazioni.

Condizioni per la fruizione

Le condizioni sostanziali per la fruizione del beneficio contributivo, ovvero endogene del lavoratore, sono:

- il lavoratore non deve aver avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato nei 6 mesi che precedono l'assunzione;
- il lavoratore non deve essere stato in forza con contratto a tempo indeterminato presso lo stesso da-

IL BONUS ASSUNZIONI IN VERSIONE LIGHT PER L'ANNO 2016

tore di lavoro (o gruppo di imprese) nei 3 mesi precedenti l'entra in vigore della L. 208/2015 (1 gennaio 2016);

- il lavoratore non deve aver già consentito in precedenti assunzioni con lo stesso datore di lavoro lo stesso beneficio oppure il beneficio L. 190/2014.

La circolare Inps n. 57 del 29 marzo 2016 si è soffermata sulle seguenti particolarità soggettive:

- in caso di assunzione di un lavoratore con contratto a tempo indeterminato all'estero nei 6 mesi precedenti all'assunzione, non spetta l'esonero anche in assenza di obbligo assicurativo nei confronti di una gestione previdenziale italiana;
- in caso di assunzione di un lavoratore con più contratti di lavoro part-time a tempo indeterminato, l'esonero spetta per tutti i rapporti, anche se il lavoratore è assunto da più datori di lavoro, purché la decorrenza dei rapporti sia la medesima;
- in caso di cessione del contratto agevolato a tempo indeterminato con passaggio del dipendente al cessionario, l'esonero già riconosciuto al cedente può essere trasferito al subentrante per il periodo residuo non goduto;
- in caso di passaggio dei dipendenti per i quali si fruisca dell'agevolazione per trasferimento d'azienda, l'esonero è trasferibile al cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente in virtù dell'art. 2112 Codice Civile;

- nel caso di un datore di lavoro che subenti nella fornitura di servizi in appalto e che assuma un lavoratore agevolato, anche se in attuazione di un obbligo preesistente da norme di legge o da contrattazione collettiva, spetta l'esonero contributivo nei limiti della durata e della misura residua.

Le condizioni esogene per la fruizione del beneficio sono:

- possesso della regolarità contributiva aziendale;
- rispetto dei principi generali per la fruizione delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 150/2015: il decreto, riprendendo ed integrando quanto già definito dalla Riforma Fornero (Legge n. 92 del 28 giugno 2012), elenca all'art. 31 i principi generali di fruizione degli incentivi.

Gli incentivi non spettano:

- se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di Legge o della contrattazione collettiva (anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione);
- se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla Legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offer-



to la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine);

- se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale (salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive);
- se il datore di lavoro che assume, o utilizza in somministrazio-

ne, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che ha licenziato il lavoratore nei 6 mesi precedenti (ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo).

Sul punto relativo alla violazione del diritto di precedenza la circolare INPS n. 57 del 29 marzo 2016 ribadisce la precisazione del Ministero del Lavoro con risposta ad interpello n. 7/2016, secondo la quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro il limite di legge, il datore di lavoro può legittimamente procedere all'assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri lavoratori a termine. Per la fruizione del beneficio L. 208/2015, si devono ritenere valide le indicazioni fornite con la circolare Inps n. 17/2015, che considera agevolabili i rapporti di lavoro trasformati da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato.

Decorrenza del beneficio contributivo

La suddetta agevolazione è applicabile alle assunzioni, con contratto a tempo indeterminato, rispondenti ai requisiti oggettivi e soggettivi su menzionati, effettuate nell'anno 2016 e si protrae per 2 anni.

Il periodo di godimento dell'agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità (maternità obbligatoria), consentendo il differimento temporale della fruizione del beneficio.

In caso di tardivo inoltro della comunicazione obbligatoria di assunzione, l'esonero non spetta solo per la parte relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto e la data di inoltro della comunicazione.

Cumulabilità con altre forme di incentivo

L'esonero contributivo biennale non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finan-

ziamento previste dalla normativa vigente, in sostanza con:

- incentivo per l'assunzione di lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi e di donne prive di un regolare impiego da almeno 24 mesi, ovvero da 6 se appartenenti ad alcune aree, di cui all'art. 4, commi 8-11, Legge 92/2012. È



	ESONERO CONTRIBUTIVO LEGGE 190/2014	ESONERO CONTRIBUTIVO LEGGE 208/2015
PERIODO DI APPLICAZIONE	ASSUNZIONI DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015	ASSUNZIONI DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016
ASSUNZIONI AGEVOLATE	<ul style="list-style-type: none"> • Assunzioni con contratto a tempo indeterminato anche part-time • Trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato 	<ul style="list-style-type: none"> • Assunzioni con contratto a tempo indeterminato anche part-time • Trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato
ESONERO PREVISTO	100%	40%
LIMITE MASSIMO ESONERO APPLICABILE	EURO 8.060,00	EURO 3.250,00
DURATA	3 ANNI	2 ANNI
CONDIZIONI DI APPLICAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Il lavoratore nei 6 mesi precedenti all'assunzione non doveva essere in forza con contratto di lavoro a t. indeterminato presso altri datori di lavoro; • agevolazione non consentita se il beneficio è già stato utilizzato per il medesimo lavoratore; • il lavoratore non deve essere stato in forza presso il medesimo datore di lavoro con contratto a tempo indeterminato nei 3 mesi precedenti all'entrata in vigore della norma. 	<ul style="list-style-type: none"> • Il lavoratore nei 6 mesi precedenti all'assunzione non doveva essere in forza con contratto di lavoro a t. indeterminato presso altri datori di lavoro; • agevolazione non consentita se il beneficio è già stato utilizzato per il medesimo lavoratore dal datore di lavoro (indipendentemente se riferito al 2015 o al 2016); • il lavoratore non deve essere stato in forza presso il medesimo datore di lavoro con contratto a tempo indeterminato nei 3 mesi precedenti all'entrata in vigore della norma.

possibile fruire del beneficio previsto dalla 92/2012 per un rapporto di lavoro a tempo determinato e poi dell'incentivo della L. 208/2015 per la trasformazione a tempo indeterminato dello stesso rapporto.

- incentivo per le assunzioni dalle liste di mobilità. È possibile godere prima dell'incentivo previsto dalla Legge n. 223/91 per un rapporto di lavoro a tempo determinato e poi dell'incentivo previsto dalla Legge n. 208/2015 per la trasformazione dello stesso rapporto.

Linee operative per la fruizione dell'esonero

Per la fruizione dell'esonero occorre inoltrare all'INPS, la richiesta dell'attribuzione del codice di autorizzazione "6Y". Tale richiesta deve essere effettuata prima dell'inoltro della prima denuncia contributiva Uniemens del primo mese in cui si intende fruire dell'esonero. L'obbligo riguarda solamente i datori di lavoro non ancora in possesso del medesimo C.A. per le assunzioni effettuate nel 2015.

La richiesta deve essere inoltrata tramite la funzione Contatti del Cassetto previdenziale aziende indicando nel campo oggetto la seguente dicitura "esonero contributivo biennale Legge n. 208/2015" utilizzando la seguente perifrasi: "Richiedo l'attribuzione del codice di autorizzazione 6Y ai fini della fruizione dell'esonero contributivo introdotto dalla Legge n. 208/2015, art. 1 commi 178 e seguenti"

In caso di parziale fruizione dell'esonero 2015, il Ministero del Lavoro,

con risposta ad interpello n. 17 del 20 maggio 2016, ha stabilito che è possibile fruire dell'esonero contributivo 2016 entro il limite previsto dei 24 mesi nel caso in cui l'assunzione riguardi un lavoratore per il quale è stato fruito un periodo inferiore da parte di un diverso datore di lavoro.

Datori di lavoro agricoli

L'esonero spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato, con l'esclusione dei contratti di apprendistato, di impiegati, dirigenti e operai, effettuate da datori di lavoro del settore agricolo.

La fruizione dei benefici però è soggetta alla verifica di disponibilità delle risorse specificatamente stanziare per il settore.

La domanda di fruizione del beneficio per l'assunzione di impiegati e dirigenti del settore deve essere inoltrata utilizzando esclusivamente il modulo di istanza on-line "BIEN-AGRI" disponibile all'interno dell'applicazione "Diresco" del sito www.inps.it.

La domanda deve essere presentata in due fasi, la prima di prenotazione delle somme, che deve avvenire prima dell'assunzione, la seconda, da formulare una volta provveduto all'assunzione deve essere effettuata entro 14 giorni dalla comunicazione della disponibilità dei fondi. È necessario attendere l'attribuzione del codice di autorizzazione "6Y".

Per la fruizione dell'incentivo per l'assunzione degli operai sarà necessario inoltrare all'Inps specifica domanda telematica, accedendo

al modello di comunicazione "ASSUNZIONE OTI 2016" disponibile nel Cassetto previdenziale aziende agricole. Successivamente si dovrà attendere il codice di autorizzazione "E6". Anche in questo caso la domanda è suddivisa in due fasi, la prima di verifica di disponibilità dei fondi e la seconda di richiesta definitiva.

Erica Maurino
CdL in Torino



#L'IMPORTANTE È PARTECIPARE



Come noto, spesso accade che la normativa fiscale inquina impropriamente quella civilistica. Tale fattore è dovuto al rincorrere di un riconoscimento di agevolazioni fiscali che sono condizionate dalla presenza o meno di clausole all'interno degli statuti delle associazioni. Restringendo ulteriormente il campo di analisi ad un aspetto peculiare delle associazioni sportive, prenderemo in esame il tema della qualifica degli associati.

In merito a tale aspetto abbiamo selezionato due casi di verifiche fiscali che inducono a porre estrema attenzione nell'adozione o meno di alcune clausole inerenti il tipo di qualifica di associato.

Preliminarmente tuttavia si rende necessaria una premessa: le associazioni sono e devono rimanere libere di autoregolamentarsi come meglio credono con il solo vincolo del rispetto del codice civile, rima-

nendo la norma fiscale meramente strumentale ad eventuali agevolazioni. Le associazioni sportive pertanto possono liberamente costruire degli Statuti coerenti e conseguenti con le vere finalità che ognuna di esse si è data. Il dato essenziale rimane che esse siano consapevoli che adottando (o omettendo) determinate clausole "fiscali" potrebbero perdere il riconoscimento di agevolazioni che in gran parte discendono

dal T.U.I.R., dal D.P.R. 633/72 o dalla Legge 398/91, normativa speciale del settore sportivo.

Del resto la casistica accertativa di seguito in esame rappresenta la classica zona grigia che potenzialmente potrebbe innescare un fenomeno ancora più deleterio ossia un assoggettamento supino ad interpretazioni dell'Amministrazione Finanziaria. Alcune posizioni della stessa Amministrazione Finanziaria, eccessivamente rigide, vanno invece contrastate su un lecito piano di corretta coesistenza tra norma civilistica e fiscale. Ciò, al fine di scongiurare il rischio di gestioni di associazioni sportive "ingessate" completamente da un mero timore fiscale. Tale approccio può di fatto impedire all'associazione di raggiungere i propri veri fini sociali.

LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE TRA TEMPORANEITÀ E SOCI MINORENNI

TEMPORANEITÀ DELLA VITA ASSOCIATIVA

A livello normativo, la temporaneità della vita associativa è regolamentata dalla lettera C del comma 8 – art. 148 del T.U.I.R., disciplinante i requisiti statutari che l'ente deve possedere per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali.

In particolare si rammentano:

1. disciplina uniforme del rapporto associativo;
2. modalità associative;
3. diritto di voto per approvazione e modifiche allo statuto;
4. nomina degli organi direttivi dell'associazione.

I requisiti numero 1 e 2 sono volti a garantire l'effettività del rapporto associativo con espressa esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa prevista dalla lettera C.

L'agevolazione consiste nella possibilità di usufruire dell'esclusione da Iva ai sensi dell'art. 4 – comma 4 – D.P.R. 633/1972, al momento dell'incasso della quota associativa e dei corrispettivi specifici per erogazione di servizi agli associati, naturalmente a condizione che siano rispettati i requisiti dalla lettera a) alla lettera f) del comma 8 art 148 T.U.I.R. all'interno delle clausole statutarie.

Ricordiamo che nelle associazioni vige lo stesso principio civilistico che sussiste nelle società commerciali, ovvero l'*affectio societatis*. L'effetto prodotto da questo principio è che se il socio ha in concreto un atteggiamento partecipativo alla vita del-

la società e la società / associazione, a sua volta, mette in condizione fattivamente il socio di partecipare, si può affermare che il rapporto societario (associativo) esiste in concreto.

Se analizziamo, con taglio fiscale, quando è che si realizza "*l'affectio societatis*", possiamo notare che i primi requisiti fondamentali che la lettera C – comma 8 dell'art. 148 T.U.I.R. richiede, sono: la disciplina uniforme del rapporto associativo (cioè regole uguali per tutti gli associati) e la disciplina delle modalità di associazione; ciò, evidentemente, al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo voluto dalla "*ratio legis*" (art. 148 T.U.I.R.).

A ben vedere, pertanto, il principio civilistico dell'*affectio societatis* ed il requisito fiscale dell'effettività del rapporto coincidono, finiscono con il rappresentare due precetti analoghi, anche se con finalità in parte diverse.

Infatti, quando la norma fiscale (nel testo letterale della lettera C – comma 8 dell'art. 148 T.U.I.R.) esclude espressamente "la temporaneità della partecipazione" alla vita associativa, essa vuole rappresentare un caso quasi esemplificativo di mancanza di effettività del rapporto associativo.

Volendo quindi interpretare la vera ratio di questa norma fiscale di portata antielusiva, possiamo affermare che il socio è temporaneo quando in base alla categoria di associato cui appartiene esprime già in partenza l'impossibilità di avere il tempo e il

modo di partecipare attivamente alla vita associativa (ad esempio ricevere le convocazioni per le assemblee, parteciparvi, potersi candidare alle elezioni del direttivo, etc. ...).

Ci riferiamo, per esempio, alla figura dell'associato che sottoscrive una quota di durata trimestrale a fronte di una vita associativa che si articola in tutto l'anno solare. Diverso è invece il caso del socio a tempo determinato, la cui qualifica può apparire analoga al socio temporaneo, ma in realtà non lo è, poiché tale condizione non esclude la possibilità effettiva del socio a tempo determinato di partecipare alla vita associativa coincidente solitamente con l'anno solare.

Esemplificando, possiamo quindi affermare che i soci a tempo determinato, dotati di *affectio societatis*, sono ad esempio la categoria dei soci juniores, presenti in quasi tutti gli statuti delle associazioni sportive, con la finalità di differenziare l'onere economico della quota pagata rispetto a quella riconosciuta dai senior.

Ebbene, la differenziazione tra categorie juniores / seniores, qui in esame, è sovente contestata fiscalmente dai verificatori. Quest'ultimi ritengono che la perdita di qualifica di socio causata dal raggiungimento dell'età limite, prevista per la categoria juniores, rappresenti un termine per il possesso della qualifica di socio. L'Amministrazione finanziaria infatti suppone che se il socio juniores non decidesse di sottoscrivere la nuova quota verrebbe automaticamente escluso dall'associazione,

assumendo così la propria qualifica di socio un carattere di determinatezza fin dall'origine. Ma in base a quanto esposto in precedenza possiamo ben immaginare che invece tale inquadramento categoriale non impedisce al socio juniores di partecipare alla vita associativa, quanto meno agli eventi cadenzati durante l'anno solare (assemblee, direttivi, elezioni, etc. ...).

COINVOLGIMENTO DEI SOCI MINORENNI

Riguardo, invece, il coinvolgimento dei soggetti di minore età in qualità di associati, i verificatori spesso ne contestano la presenza in quanto ritengono che essi risulterebbero partecipanti effettivi alla vita associativa solo se formalmente ed effettivamente rappresentati dai genitori all'interno dell'associazione. Ciò perché si ritiene che in base all'art. 2 del Codice Civile essi non abbiano possibilità di stipulare un contratto associativo poiché privi della capacità di agire (ovviamente sino al raggiungimento della maggiore età). In realtà gli art. 2 e 18 della Costituzione prevedono, al contrario, il diritto / libertà di associarsi, riconosciuto a tutti i cittadini, senza alcuna distinzione, e quindi anche per i minori di età e pertanto possiamo ritenere la possibilità di associarsi come pacifica.

Quanto invece al diritto di voto, è consigliabile che sia prudenzialmente limitato all'interno di precise clausole statutarie, evitando circostanze che potrebbero comportare delle responsabilità, quali deliberazioni di approvazione di bilancio o assunzione di rilevanti impegni economici in nome e per conto dell'associazione.

Siffatta impostazione, dettata come detto dalla prudenza, non significa che i minori siano esclusi del tutto dal diritto di voto; infatti gli stessi possono esprimersi su altre materie di interesse della vita associativa, diverse da quelle sopra prospettate quale, ad esempio, le elezioni del direttivo, le scelte sull'indirizzo sportivo, la creazione di categorie di associati, etc.

È anche preferibile escluderli dalla possibilità di essere eletti come componenti degli organi direttivi in quanto potrebbe comportare il compimento di veri e propri atti giuridici e, da ultimo, occorre escludere il potere di rappresentanza dei genitori in quanto, per tutti gli atti di partecipazione alla vita associativa, si tratta di diritti personali.

Si ribadisce quindi, che può esistere una categoria di associati (minori) con possibilità di partecipare, seppur in modo limitato, alla vita associativa per meri presupposti soggettivi e non per indifferenza alla stessa.

Anche con questo secondo esempio si è voluto evidenziare che i requisiti richiesti dalle lettere A) ed F) dell'art. 148 – comma 8 del T.U.I.R. sono sempre da applicare ed interpretare in modo elastico rispetto al dettato civilistico.

Pertanto, partendo sempre da un'analisi civilistica corretta, se filtrata consapevolmente attraverso i parletti posti dal T.U.I.R., si possono ottenere pertinenti agevolazioni fiscali, anche riservandosi, nei casi maggiormente dubbi, di avanzare formali interpellanti all'Agenzia delle Entrate, onde evitare di ingessare la vita delle associazioni per timori che, se analizzati adeguatamente, si rilevano del tutto ingiustificati.

Metella Peretti
CdL in Torino



#LA RETE DEL NON SAPERE ED ALTRI PARADIGMI

ASSEMBLEA ANNUALE DEGLI ISCRITTI

Torino, giovedì 7 luglio 2016

«Non esiste in tutta Italia una città più regolare e più noiosa di Torino: il cortigiano è fastidioso, il cittadino triste» Marchese de Sade

Adunata degli iscritti dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Torino, anno bisesto 2016 e Consiglio in carica ai titoli di coda. In sala si respirava infatti quell'aria adulatrice e contegnosa da fine impero già arrampicata sul futuro imminente. Una contaminazione che ha retto per quasi l'intera durata dei lavori ma poi il cratere è esploso traboccando lava perché l'assemblea annuale non è una cena di gala dove viene offerto il filetto bensì una sagra paesana dove, della categoria, ne vengono servite le interiora. Una lettura sconsigliata a coloro che, quando suona il campanello della loro etica professionale, mandano a dire di non essere in studio...

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO Consiglio provinciale di Torino Ente di diritto pubblico Via della Consolata, 1/bis - 10122 TORINO Tel.: 011/52.16.426 - Fax: 011/52.16.363 E-mail: segreteria@cdltorino.it		FONDAZIONE STUDI Consulenti del Lavoro - Torino Via Ripari, 44 - 10122 TORINO Tel.: 011/63.64.142 - Fax: 011/52.16.363
In occasione dell'Assemblea Ordinaria degli Iscritti, il Consiglio Provinciale di Torino organizza un Convegno		
In collaborazione con		
presso CENTRO CONGRESSI TORINO INCONTRA Via Nino Costa 8 - Torino GIOVEDÌ 7 LUGLIO 2016		
	Ore 14.00 Registrazione partecipanti	
	Ore 14.30 Inizio lavori	
Welfare aziendale e premi di produttività Contrattazione di 2° livello		
Giovanni Marcantonio Componente Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro		
	Ore 16.30 Assemblea Ordinaria degli Iscritti	
<ul style="list-style-type: none"> - Approvazione Verbale assemblea precedente del 22/07/2015; - Relazione del Presidente del Consiglio Provinciale di Torino; - Relazione del Presidente del Consiglio Territoriale di Disciplina; - Relazione del Tesoriere; - Relazione del Collegio Sindacale; - Approvazione Bilancio consuntivo 2015; - Proposta e approvazione del Bilancio preventivo 2017; - Varie ed eventuali. 		
	Ore 19.30 Cena sociale con intrattenimento	
	Per la partecipazione ai lavori saranno riconosciuti n° 5 crediti formativi di cui n° 3 in materia di Ordine Professionale e Codice Deontologico (ex art. 3 del Regolamento FCO). Si invitano i Colleghi ad aderire all'evento collegandosi al sito www.teleconsul.it Per l'accreditamento è necessario presentarsi al banco di accettazione muniti del tesserino di riconoscimento DUJ.	
Via della Consolata 1/bis 10122 - Torino PI 80092690017 tel. 011-5216426 fax. 011-5216363 www.cdltorino.it		

Si è scelto, meritoriamente, l'usato sicuro come location, cioè il complesso congressistico di "Torino Incontra" di via San Francesco da Paola: romanticismo zero, poesia ancora meno ma, nella giornata prevedibilmente calda, l'effetto igloo che ti coinvolge all'ingresso della sala conferenze è godimento puro. All'entrata ci sarebbero anche gli sponsor: annotazione necessaria perché quest'anno si sono adeguati ad una caratteristica mai tanto apprezzata cioè di non pretendere d'intervenire durante i lavori. Ciononostante si distinguono indovinate regalie: dei chupa chups e delle tazze da colazione. Il primo non piaceva ai nostri genitori perché pericoloso ed inelegante: però, dal momento che diventati adulti non c'è piacere



La quiete prima della tempesta.

più grande ad accedere liberamente a quelli che venivano immotivatamente negati nell'infanzia, si segnalano stuoli di colleghi intenti ad imitare il tenente Kojak nel corso di un interrogatorio al dipartimento di South Manhattan. Delle storture del secondo, prima dell'uso tradizionale presumibilmente nelle seconde case, rimandiamo alla garrula testimonianza fotografica delle pagine 31 e 32.

Sono le 14.50 e la collega Presidente, Luisella Fassino, richiama l'attenzione della sala: si osserverà un minuto di silenzio perché gli attentati terroristici, che ormai insanguinano ogni parte del globo, nel caso in Bangladesh, hanno colpito anche la nostra città.

Dovuti raccoglimenti a parte, l'inizio non è di quelli folgoranti, almeno per alcuni (in)consapevoli con-

siglieri: viene ricordato l'incontro al recente Festival del Lavoro dove il Centro Studi del C.P.O. di Torino ha illustrato le sue attività all'interno de "La rete del sapere": quasi una nemesi per chi, all'interno dello stesso C.P.O., non ne sapeva nulla ... Parola ai presidenti dell'U.P. ANCL, il collega Marco Operti, che si limita a salutare, ed al Presidente dell'AGCDL di Torino, il collega Luca Furfaro, intento a promuovere l'ecumenismo da colleganza.

Aprè quindi il tavolo tecnico Giovanni Marcantonio, ex consigliere del nostro C.P.O. e consigliere nazionale in carica all'interno dell'ufficio legislativo che, tra un volo e l'altro nel triangolo diventato delle Bermude tra Torino - Roma - Bruxelles, riesce a fornire riscontri sempre dottrinalmente puntuali. La tematica odierna era quella, assai magmatica

in uno splendido paese come l'Italia, del welfare aziendale e dei premi di produttività che dopo la sbornia iniziale della detassazione degli straordinari, inutile nascondere, segnano il passo riscontrando pochissime attenzioni fra gli operatori del settore per la nota ritrosia delle realtà produttive nostrane a sottoscrivere accordi sindacali di qualsiasi livello.

Dopo un intervallo fortunatamente contenuto, alle 16,50 iniziano i veri e propri lavori assembleari. La prima notizia, decisamente virtuosa, è che non ci sono foresti, leggi i Presidenti degli altri C.P.O. della regione: precisiamo ai colleghi lettori che non ci sarebbe nulla di prevenuto nei loro confronti non fosse altro che ogniqualvolta si organizza un evento collegiale non perdono occasione per suscitare perplessità, per non parlare delle attività non proprio ciclopiche della Consulta. Basti pensare che alla recente assemblea nazionale proprio dei C.P.O. svoltosi nell'Urbe, non pochi Presidenti Provinciali hanno esordito nel loro intervento premettendo "Parlo a nome della Consulta della Regione Pinco Pallo, etc. ...". In Piemonte siffatte opportunità sono negate e da lì gli indotti pensierini, tutto qua.

La seconda notizia, sempre il lettore battezerà se virtuosa, è che, appunto, in assenza di ospiti foresti, l'ex Presidente del C.P.O. di Torino, il collega Cristoforo Re, guiderà l'assemblea.

Si approva il verbale dello scorso anno e la collega Luisella Fassino può iniziare la sua relazione, con i

consiglieri spaparanzati in prima fila. Inizio da manuale di conservazione dello yogurt, con una divagazione etimologica tra scadente e scaduto, reverenza per questo Consiglio inevitabile al C.N.O. e pure, un po' meno inevitabile, vedi sopra, ai C.P.O. della regione. A seguire i numeri della Commissione di Certificazione e del Centro Studi, l'annessione di Rivoli e Settimo nell'hinterland sconfinato della provincia, equiparandole ad Ivrea e Pinerolo e addirittura un peana dedicato al restyling de 'L'Ordine Informa' pur avendo la sincerità di riconoscere che non tutti i gusti sono alla menta. Panoramica dei problemi, primo fra tutti quei colleghi che svendono brandelli di professionalità, mentre quello a cui dobbiamo ambire è l'essere la boutique del lavoro, un paragone sinceramente azzeccato, da opporre ai centri commerciali modello cedolinificio. Dolenti note anche dalle operazioni in supporto ad una Pubblica Amministrazione latitante ed anche lo scenario del digital survival è parso un altro accostamento pertinente. Platea con padiglioni auricolari spalancati quando si tratta poi di CED, di questi tempi per molti una ferita che sanguina: con l'invio della comunicazione da parte dell'ENPACL, a dir poco perfettibile, siamo giunti alla Gibilterra della vicenda ed illustrarla prendendo spunto dal sito di chi approfondisce davvero la problematica, cioè l'ACLA, la cui rubrica la troverete a pagina 40, ci è sembrato un gesto d'assoluta onestà intellettuale. Dopo

un accenno all'anticorruzione, una giusta stiletta alla DTL per l'immobilismo in materia di l'abusivismo: detto senza mezzi termini, inserimento dello scrivano, quella di Torino, fa poco perché soffre di un approccio non coerente alle segnalazioni che riceve, peraltro con frequenza, dal nostro C.P.O., che invece dovrebbero coniugarsi in una attività d'intelligence da utilizzare nello specifico a scapito dei canoni d'un accesso ordinario. Nella relazione c'è ancora spazio per la comunicazione dell'ammontare del numero degli iscritti che registra un saldo positivo di due unità: non male ai tempi di una recessione che persiste. L'ultimo refolo è dedicato alle dimissioni del Tesoriere, il collega Luigino Zanella, sopraggiunte a quindici giorni dal termine operativo del Consiglio in carica e di cui si tratterà in seguito. Naturalmente risparmiamo i ringraziamenti a tutti i Consiglieri presenti in sala: abbiamo solo fatto quello per cui ci hanno eletto. Sorvoliamo anche sui dimenticabili commenti del Presidente dell'assemblea alla relazione della collega Fassino e possiamo senz'altro riferire della relazione del collega Michele Giannone, Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale. Con fare quasi curiale ne ha sottolineato i principi ispiratori dell'operato, dettati dal massimo rispetto per i 'segnalati' e dalla certezza dei tempi esecutivi, dopo un inizio non semplice, legato alle modalità,



Utilizzo immediato del gadget: direste che tra questi quattro zuzzurelloni qua...



... e questi altri quattro zuzzurelloni qui, ci sono due componenti del Consiglio dell'Ordine, cinque componenti del Consiglio di Disciplina e il Vice Presidente dell'U.P. ANCL?

anche logistiche, d'insediamento nonché alle uniformità di comportamento nell'agire dei tre colleghi. Nella seconda parte dell'intervento pone sul tavolo le questioni ancora aperte ossia la linea di demarcazione tra i C.P.O., che continueranno a ricevere inizialmente le segnalazioni, ed il perimetro d'autonomia dei C.D.T., peraltro tutto racchiuso in quella parola 'presso' inserita dal legislatore nella norma, a significare una semplice domiciliazione oppure un rapporto gerarchico di subordinazione?

Tocca quindi al collega Fabrizio Bontempo, a cui va l'indubbia gratitudine, se non altro per aver accettato una nomina super temporanea, cioè quella di Tesoriere, che tutti gli altri consiglieri, alcuni per incompatibilità, avevano rifiutato. In ogni caso il collega Fabrizio Bontempo agiva in fascia protetta avendo dalla sua la certezza di snocciolare i soliti, confortanti, numeri dell'Ordine: un autentico tesoretto. Quegli stessi numeri che sono stati poi confermati dal Presidente del Collegio dei Revisori, il collega Filippo Carrozzo, che ha rilevato altresì la necessità di ridurre le quote d'iscrizione e procedere al recupero di quelle relative a colleghi morosi.

Sono le 18.30 quando si apre il dibattito, cioè la vera essenza della giornata e purtroppo si sta già registrando il solito, progressivo, abbandono della sala: crediamo che chi lo faccia abbia ragioni più che valide, anzitutto di gestione familiare. Tuttavia, quando troveremo un

Presidente che avrà finalmente il coraggio di programmare l'assemblea alle 15.00 per dar spazio innanzitutto a chiunque lo desideri, senza tagliare nessuno e, con il tempo che eventualmente resta, prevedere una parte dottrinale a far da cuscinetto ai bagordi serali?

Il primo ad intervenire è il collega Marco Operti che ringrazia per aver accolto le sue richieste dello scorso anno nell'ambito delle variazioni dei capitoli di spesa. In riferimento al cospicuo tesoretto presente sul conto corrente dell'Ordine esprime la sua preoccupazione per la traballante valutazione a cui è soggetta la Banca Popolare di Sondrio e pertanto formula la richiesta di monitorare la situazione e valutarne lo spostamento su altri istituti creditizi oppure investire il capitale in titoli di stato ed, in conclusione, si dichiara favorevole all'approvazione del bilancio 2015.

Segue l'intervento della collega Giulia De Febe che pone il quesito proprio in proposito alle proposte dell'utilizzo dell'elevata liquidità. La collega Presidente, Luisella Fassino, risponde che già nel bilancio preventivo 2017 l'attuale Consiglio ha deliberato una riduzione della quota di iscrizione nonché un'uscita di 30.000 euro per il trasloco della sede; il Consiglio ha deliberato inoltre un "piccolo gettone di presenza" per i componenti della Commissione di Certificazione. Meglio tardi che mai: all'alba delle 18.45, la sala apprende le notizie epocali, passate inespiegabilmente sotto silenzio nella

sfarzosa relazione, quale altra rappresentazione de "La rete del NON sapere", nell'occasione a scapito di tutti gli iscritti.

In particolare quello battezzato come "piccolo gettone di presenza" è di fatto una scelta senza precedenti ed infatti percependo comprensibile stupore, il Presidente dell'Assemblea si precipita a ringraziare un'altra volta i componenti della Commissione di Certificazione. E subito dopo si rende consequenziale l'intervento del collega Massimiliano Fico, che della predetta Commissione ne riveste la carica di segretario, beatificata per gli incassi ottenuti e che alla luce degli sviluppi del Jobs Act probabilmente ne consoliderà le attività da rendere necessario l'aumento delle forze della Commissione stessa e, quindi, la disponibilità di personale all'Ordine. Sempre il consigliere Massimiliano Fico aggiunge timori, del tutto legittimi, per l'attuale sede, viepiù priva di un accesso per i disabili e d'una adeguata sala convegni. E la volta del collega Rinaldo Locati che, a parte l'incipit identico a quello delle ultime dodici assemblee, arriva ad affermare che la relazione della Presidente in carica è la migliore che abbia mai sentito. Aggiunge sacrosante osservazioni sullo stato di salute della categoria, in sofferenza economica per un mercato sostanzialmente immobile, in aggiunta ad una giustizia lentissima, norme fiscali astruse e un peso fiscale elevato. Il suo giudizio sul C.P.O. uscente è positivo anche se,

al pari della sua datata esperienza da consigliere, è a conoscenza che la litigiosità ha avuto la prevalenza. A tal fine suggerisce il sibillino invito alla sala, di votare in modo che si eviti il ripetersi di conflitti (!?). In ultimo, ricordando la sua funzione di membro della Commissione di Certificazione, conferma la mole di lavoro da smaltire e quindi propone, alla luce delle disponibilità finanziarie esistenti, di aumentare il personale di segreteria e, perché no, gli stipendi delle segretarie e prevedere gettoni di presenza per tutti.

Afferra quindi il microfono il vostro scrivano a cui tocca riportare quel che resta della sala sul pianeta Terra. In sede di Consiglio avevo espresso parere negativo sulla concessione del gettone ai Commissari di Certificazione, non certo perché non lo meritino ma perché si determina una chiara discriminazione con tutti gli altri colleghi che lavorano gratuitamente ed altrettanto. Né può esser portato a giustificazione il fatto di costituire una fonte di entrata, toccando ferro che la camaleontica legislazione non subisca mutamenti, poiché ad esempio non mi pare che al relatore liquidazione parcelle sia stato solo accennato un trattamento analogo. La realtà è che non devono esistere colleghi di serie A e di serie B, poiché chiunque s'impegna per l'Ordine sottrae risorse alla sua attività di studio. Nel ricordare come in nove anni di Consiglio non ho mai percepito un solo euro effettivo di gettone, ho ribadito la mia personale opinio-

ne di ritenere l'attività di categoria a livello provinciale assolutamente volontaria, rammentando che, comunque, se intrapresa la strada, anche nel caso dell'auspicabile corresponsione omogenea urbi et orbi, sarà possibile attivare la rinuncia al compenso.

Chiede nuovamente la parola il consigliere Massimiliano Fico che afferma di condividere la proposta del vostro scrivano perché l'impegno dei consiglieri alimenta comun-

Qui sotto, la cantante e il maghetto.





Al centro la collega Valeria Corsaro, che per lavoro conta e per diletto canta.

que un circuito virtuoso per fornire all'esterno una professionalità che ci contraddistingue.

Interviene ancora in merito la collega Grazia Anfuso, per esprimere il suo assenso al rimborso a tutte le Commissioni, almeno riguardo le spese vive.

A proposito dell'aleatorietà delle competenze della categoria poste dallo scrivano, il collega Giovanni Marcantonio, in qualità di consigliere nazionale, illustra la quotidiana battaglia tra deleghe istituzionali che cercano di minare quello che la stessa categoria si è guadagnata negli anni.

Approvato il bilancio 2015, prende la parola la collega Raffaella Nasi che chiede le motivazioni delle dimissioni del collega Luigino Zanella dalla carica di Tesoriere.

Il riscontro del collega Luigino Zanella sarà lungo ed articolato e non di facile comprensione per coloro

che non sono addentro le vicende del C.P.O.: una decisione maturata, quale classica goccia che ha fatto traboccare il vaso, nella seduta di consiglio del 27 giugno scorso, correlata all'aver tentato nei tre lunghi anni della consiliatura, e ben prima della nomina di Tesoriere, di far rispettare regole spesso senza riuscirci. L'esempio dei 400.000 euro nelle casse del C.P.O. di Torino, ne rappresentano una fedele testimonianza. In proposito da lettura di alcuni articoli del Regolamento datato 1999, che ritiene il Consiglio uscente non abbia applicato, nonostante le sue specifiche richieste. A fronte di questa scarsa attenzione da parte dei colleghi, ha preferito rassegnare le dimissioni, invitando la sala a non approvare il bilancio preventivo 2017. Del resto gli incassi elevati sono storia nota e quindi era necessario prendere dei provvedimenti, suggerimento che varrà per il prossimo Consiglio, a partire dalla riduzione della quota riconosciuta dalle STP ed ai gettoni riconosciuti a tutti quanti operano in favore dell'Ordine e non solo tramite la Commissione di Certificazione. Infine l'ultimo riferimento riguarda la Fondazione Lavoro, con l'obiettivo di procedere all'inserimento di nuove forze attraverso un concorso pubblico.

È nuovamente il collega Massimiliano Fico a replicare, ricordando come si è trovato a volte in disaccordo con le posizioni assunte dal collega Luigino Zanella, ma sottolineando come quella del bilancio non fosse una di

quelle, unitamente al collega Danilo Lisdero, e propone una mozione d'ordine chiedendo ai presenti se passare all'approvazione o meno, del bilancio preventivo 2017.

Appunto, i presenti ... sono le 19,35 e la platea è ridotta ad un acquario: tra di loro il collega Simone Cugno, come dargli torto, chiede venga messa a verbale la mancata rappresentatività delle presenze in sala, scemate grosso modo ad un terzo; sempre tra di loro il già citato collega Rinaldo Locati che invoca celerità in ossequio alla semifinale europea delle 21.00 tra Francia e Germania: ai cultori del 5-3-2 e del 4-3-3 resterà la curiosità di sapere chi, tra Deschamps e Löw, attendesse la telefonata del collega per il suggerimento del modulo...

Chiede allora la parola il collega Filippo Carrozzo ma il Presidente dell'assemblea chiude gloriosamente la sua secolare esperienza al servizio dell'Ordine, negandogliela: esempio solare di quella distinzione tra colleghi di serie A e di Serie B. Il fatterello è paradigmatico del triennio, come detto in bandella siamo alle interiora della categoria e non al filetto e la balcanizzazione del Consiglio ha determinato non solo un mancato agire comune ma, ben più deplorabile, la mancata preventiva condivisione tra consiglieri, testimoniata dal già narrato rendez-vous semiclandestino del Centro Studi al Festival del Lavoro. Comunque l'assemblea, a maggioranza, vota a favore della presentazione del Bilancio 2017 ed amen ...

anche se verrebbe da dire che sarebbe meglio non dimenticare tutto con un amen.

Possiamo quindi trasferirci alle cibarie vere e non metaforiche. Plauso organizzativo per non aver previsto mutamenti di locale, approntando una distesa di sette tavoli circolari composti da otto/nove persone, accompagnatori (rari) inclusi. Plauso ulteriore anche "per il" ed "al" servizio catering: si è mangiato non d'abbuffarsi ma di buon livello, con la chicca della torta di pesche e cioccolato che si trasformava in una cena con delitto per gli intolleranti alle nocciole e allora vai di Zirtec in luogo del digestivo.

Mentre ingurgitavamo ci è piaciuto moltissimo Giacomo Carena, alias Alfred the Magician, maghetto disponibile e mai invadente, sino a diventar paonazzo quando gli è stato chiesto se poteva, al pari delle monete, far apparire un indicato e visibile collega da una parte e poi farlo riapparire da un'altra, possibilmente lontano dagli occhi e anche dal cuore.

Il tutto mentre una sempre eccellente Monica Fabbrini offriva l'intrattenimento musicale, dove si è esibita con esiti sorprendenti la collega Valeria Corsaro: brava!!! Ma è dopo la caffeina che avviene il meglio: balli in cui si sono scatenate Presidente e Segretario, come potete constatare dal contributo fotografico rivelatore. Il vostro umile scrivano ha potuto ammirarle impegnate in twist e hully-gully e svariata musica dance. Per amor di verità qualche

altra collega, in piena estasi mistica, mi ha pure voluto coinvolgere, nonostante le mie attitudini sulle movenze in pista da ballo non vadano più in là delle finte e controfinte di corpo, effettuate ai danni dei terzini su campi di calcio provinciali oltre trent'anni or sono.

A proposito di calcio: in contemporanea alla cena e poi a seguire, un televisore diffondeva immagini in diretta da Marsiglia, dove Francia e Germania scendevano in campo nella già accennata seconda semifinale del campionato europeo, orfana dell'italica pedata. È stata una rassegna continentale modestissima, infarcita d'infiniti giro palla difensivi ed avara d'apprezzabili gesti tecnici. Nel buio brilla la luce di Antoine Griezmann, attaccante della nazionale transalpina ed infatti sono suoi, i due gol con cui manda a casa i nipotini della signora Merkel. Un giocatore dal passato personale che

avrebbe ispirato Jean Claude Izzo, che della capitale della Provenza né fu l'inimitabile cantore: nato in Borgogna, fu notato in un torneo giovanile dagli osservatori del Real Sociedad che se lo impacchettarono prima di cederlo all'Atletico Madrid. Attitudini da trequartista avvezzo a giocare fra le linee, a cui unisce movimenti da prima punta da renderlo letale nei sedici metri e, quindi, nel calcio d'oggi, dove a far la differenza sono soprattutto i giocatori di transizione. Quando segna, esulta cantando sull'aria di "You used to call me on my cell phone" e mimando il gesto del telefono.

Si sciamava intorno alle 23.00. Il vostro scrivano ha raccontato la giornata, ad ogni collega il libero arbitrio di metterci dentro la gloria che vuole: ma purtroppo ancora oggi il Marchese De Sade avrebbe ragione seppur nella misura del 50%.

Walter Peirone
CdL in Torino

Segretario & Presidente, stavolta non abbigliate da sorelle DIVERSE tuttavia, accompagnate dalla collega Monica Fogliatto, immortalate in piena trance danzante...



#SPECIALE ELEZIONI

Programma elettorale lista UP ANCL triennio 2016-2019

Gentili Colleghe ed Egregi Colleghi,
in relazione alle imminenti elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale dell'Ordine previste nella giornata di **martedì 19 luglio 2016**, presentiamo il programma dell'Unione Provinciale di Torino.

Premesso che il nostro obiettivo primario è quello di **sostenere tutti i Colleghi e l'intera categoria, in tutte le sedi e ad ogni livello, sia nella Provincia di Torino, sia oltre questo ideale confine** nell'intento di continuare ad esprimere e diffondere le nostre idee, scevre da ogni condizionamento esterno, agendo unicamente in piena libertà ed in funzione delle stesse perseguite a beneficio di tutti i Colleghi, Vi chiediamo il sostegno per l'elezione dei Consiglieri inseriti nella Lista n. 2 - ANCL

Lista n. 2 – ANCL

Candidati alla carica di Consigliere:

Gianluca Bongiovanni

Alessio Broglio

Carmen Pastore

Walter Peirone

Roberto Pizziconi

Salvatore Verga

Candidati alla carica del Collegio dei Revisori:

Filippo Carrozzo

Luigino Zanella

i quali, ritenendo la condivisione e la partecipazione attiva i valori fondanti e fondamentali, agiranno nel rispetto dei principi e degli ideali della nostra Unione Provinciale, al fine della realizzazione del programma di cui esponiamo le proposte programmatiche condensandole in capitoli argomentativi.

CED legittimi:

**lotta all'abusivismo ma nessuna crociata
contro i colleghi**

La lotta all'abusivismo ha assunto un singolare connotato, essendo diventata prettamente autolesionistica, in quanto è volta a colpire soprattutto i CED, di natura familiare, funzionali all'attività dei Colleghi. L'azione di lotta all'abusivismo dovrebbe essere indirizzata soprattutto nei confronti dei CED illegittimi che, sempre più, attaccano l'attività professionale. Non ha alcun senso invece la crociata nei confronti dei CED, se non indirizzata ad eliminare le sacche di concorrenza sleale che si realizzano nei Centri "assistiti" da prestanome. Si noti però che analoghe situazioni si possono determinare anche attraverso le società tra professionisti, che raramente sono alternativi ai CED, come dimostra l'irrisorio numero di STP che è stato sinora costituito. Come sempre è il mercato a promuovere o bocciare le iniziative legislative e l'attività dell'Ordine dovrebbe essere preventiva, analizzando i fenomeni del nuovo mercato, studiandoli e preparando gli iscritti ad affrontarli e non limitarsi ad applicare discutibili sanzioni a posteriori. Altro aspetto altrettanto, se non maggiormente, rilevante, è quello previdenziale poiché i CED degli iscritti non devono diventare strumenti di concorrenza sleale. Gli stessi iscritti oggi, sono invece costretti a trasformarsi in evasori e/o elusori da parte del nostro medesimo Ente che, cambiando il Regolamento di previdenza ed assistenza, non permette più di incassare il contributo del 4% da parte dei CED dei Colleghi, contrariamente a quando previsto dall'articolo 1, quinto comma, della stessa

AZIONI CONCRETE, NON ATTIVISMO APPARENTE!

Legge 12/79 e, cosa ancor più sconcertante, contrariamente a quanto consentito in passato.

Drastica riduzione quote annuali

Un utilizzo mirato e consapevole del cosiddetto 'tesoretto' deve portare ad una rideterminazione delle quote annuali che sarebbe opportuno tenessero conto del giusto fabbisogno economico dell'Ordine. In considerazione dell'ammontare dell'avanzo d'esercizio derivante dai bilanci annuali degli ultimi anni di Ordine e Fondazione Studi, promuovere, anche con l'ausilio di un dibattito



Walter Peirone



Salvatore Verga



Roberto Pizziconi

pubblico, lo sviluppo di uno studio che implichi una drastica riduzione della quota di competenza del CPO, sino ad esaurimento del considerevole patrimonio accantonato.

Gettone di presenza:

o tutti o nessuno

Al fine di evitare ogni disparità di trattamento tra i Colleghi che partecipano attivamente alle iniziative dell'Ordine, istituzione di un gettone presenza che il Consigliere o Commissario potrà accettare a sua discrezione, da erogarsi a tutti i partecipanti alle Commissioni secondo uno specifico regolamento da redigere ed approvarsi in sede di Consiglio. È moralmente inaccettabile quanto deliberato dal CPO uscente, che assegna il riconoscimento ai soli componenti della Commissione di Certificazione poiché trattasi di evidente discriminazione nei confronti di tutti i soggetti che operano per il bene comune della categoria. Ne può essere preso in considerazione

ne il fatto che l'operato della stessa Commissione di Certificazione alimenti un beneficio per le casse dell'Ordine poiché, trascurando la presenza di altre figure che generano egual beneficio, l'assegnazione di un gettone deve corrispondere esclusivamente ad un riconoscimento per l'impegno disinteressato che l'attività comporta ed indipendentemente dal ritorno economico.

Parcelle inevasi ed asseverazione possibile

L'incasso puntuale degli onorari costituisce oggi una delle principali difficoltà all'interno degli studi: del resto il fatturato è come la neve, copre ogni altra criticità. Tuttavia, alla luce dello stravolgimento generato dal passaggio dalle tariffe ai parametri, non sempre i Colleghi sono nelle disponibilità di essere in possesso di specifico mandato. A tutt'oggi l'unico dossier che ha tentato di offrire una risposta alle esigenze degli iscritti è rinvenibile sul sito del CPO di Torino, grazie alla proposta di un Collega peraltro candidato nella nostra lista, del tutto trascurato dai vertici di categoria. In proposito si svilupperanno approfondite linee guida di cui al Decreto 46/2013 abbinandole ad un'efficacia esecutiva tramite programma che al tempo stesso, costituiscano anche dei precisi riferimenti per la composizione di un mandato e la quantificazione del medesimo che consenta responsabilmente di non svendere la nostra professionalità.



Gianluca Bongiovanni



Alessio Broglio

Commissioni solo essenziali con rotazione dei coordinatori

Occorre evitare il proliferare di Commissioni di fatto inattive, formando solamente quelle essenziali costituendo gruppi di studio che si esauriscano in tempi contingenti all'approfondimento ed alla risoluzione dell'incombenza. In entrambi i casi è opportuno divulgarne all'esterno le risultanze tramite periodiche newsletter delle stesse con criteri di trasparenza e possibile interattività: non è più tollerabile che gli iscritti non abbiano contezza delle reali attività del proprio Ordine.

Per ragioni di trasparenza si rende inoltre altamente auspicabile ruotare, salvo rarissimi casi d'unicità di ruolo e competenze, i coordinatori di Commissione.

Un unico Centro Studi di categoria

È necessaria la creazione di un unico Centro Studi, Ordine – ANCL – AGCDL – ACLA, per coagulare le migliori risorse della categoria ed evitare inutili dispersioni con la proposizione di convegnistica parallela preservando la qualità dell'offerta formativa tramite appuntamenti collettivi che riservino uno spazio al dibattito, da tempo assente. Evitare anche l'organizzazione di eventi che prevedano tempi di comunicazione strettissimi e scalette che vengano puntualmente ribaltate ed orari non corrispondenti. Valutare la fattibilità di una efficace piattaforma e-learning che venga incontro alle esigenze di colleghi che presentino problemi di gestione familiare.

Ripristino servizio legale gratuito agli iscritti

Si tratta semplicemente di riproporre un servizio che è esistito per anni, curato dall'avvocato Bianco che poi ha dovuto abbandonare per motivi di natura personale, ed inspiegabilmente mai più ripristinato da un CPO unicamente orientato all'ossessiva proposizione di convegnistica rivelatasi ripetitiva. Il legale,

da scegliere tra una rosa di candidati a cura del Consiglio neo eletto, dovrà garantire, previa conferma dell'appuntamento, la sua presenza nei locali dell'Ordine un giorno alla settimana.

Rapporti non subalterni con il CNO

In evidente assenza di una energica azione dei vertici del Sindacato Unitario, la politica della categoria non può essere demandata esclusivamente al CNO: pur nell'ambito del loro ruolo istituzionale, ai CPO si deve concedere la possibilità di avanzare proposte facendosi portatori delle esigenze della base. Quelle stesse proposte dovranno essere discusse in occasione delle due assemblee nazionali dei CPO, programmate solitamente a maggio e novembre, anticipandone i contenuti ai partecipanti al fine di poter essere illustrate con cognizione di causa e non mortificate all'interno di un intervento forzatamente affrettato del Presidente del CPO, costretto in



Carmen Pastore

tal senso dalle limitate tempistiche dell'interlocuzione che ne fanno perdere ogni efficacia divulgativa. Infine, in concomitanza alla presenza di un Consigliere Nazionale di promanazione del CPO di Torino, deve crearsi una sinergia affinché il primo si faccia portavoce delle necessità locali ed il secondo metta a disposizione dei colleghi in forma scritta tramite comunicazioni periodiche, le notizie anticipatamente trasmesse dallo stesso Consigliere Nazionale.

Un punto d'ascolto

per i colleghi

Al fine di dar voce alle esigenze e le problematiche di ogni Collega, si aprirà uno sportello presso la sede dell'Ordine, almeno con cadenza quindicinale, che avrà la funzione di un vero e proprio "Punto di ascolto" per tutti coloro che lo desiderino. Un Consigliere, a turno e previo contatto preventivo, sarà a disposizione dei Colleghi per tematiche di carattere istituzionale e deontologico con l'obiettivo di offrire un riferimento certo per individuare criticità, prevenire situazioni conflittuali ed accogliere suggerimenti che possono migliorare le relazioni di categoria ed i rapporti tra gli iscritti.

Cooperazione tra CPO e delegati ENPACL

Occorre favorire una maggior cooperazione fra Ordine e delegati ENPACL affinché questi ultimi possano presentare proposte e istanze volte ad

avvicinare maggiormente le funzioni istituzionali svolte dall'Ente alle esigenze ed alle aspettative degli iscritti. Si rende necessario analizzare il regolamento dell'Ente in tema di ricongiunzione e totalizzazione contributiva al fine di avanzare nuove proposte e istanze di modifica. Inoltre occorre individuare e definire suggerimenti ed indicazioni sulla gestione degli adempimenti e dei versamenti all'Ente nonché circoscrivere ulteriori servizi previdenziali e finanziari che possono essere forniti dall'Ente nell'interesse degli iscritti aventi diritto.

Praticanti,

irrinunciabile risorsa

Occorre proseguire nell'organizzazione annuale del corso base e del corso finalizzato al superamento dell'esame di Stato con l'ausilio di prove pratiche nonché la promozione della figura di quel Consulente del Lavoro che partecipa alle attività del proprio Ordine e Sindacato quale strumento essenziale per l'acquisizione ed il mantenimento di quella conoscenza e condivisione professionale oggi indispensabile. È necessaria l'introduzione di momenti di riflessione collettiva per intercettare le criticità riscontrate dai praticanti, procedendo alle verifiche sul grado di apprendimento con strumenti più idonei e funzionali. Saranno previsti tavoli di confronto con i dominus, atti a concordare percorsi formativi di eccellenza per rendere più agevole il superamento dello stesso esame di Stato.

Favorire il passaggio intergenerazionale

È opportuno promuovere gli investimenti relativi alla acquisizione di attività professionali già avviate sia all'interno della nostra categoria che all'esterno, rivolgendosi verso altre categorie professionali nonché gli stessi CED. È quindi necessario fornire un servizio di assistenza ai colleghi che ne facciano richiesta, affinché il passaggio di titolarità degli studi professionali avvenga in maniera trasparente, legalmente e fiscalmente corretta anche grazie ad un'opera di tutoraggio ed imparzialità fornita dall'Ordine.



Filippo Carrozzo



Luigino Zanella

MULINI A VENTO

Continua l'assurda e donchisciottesca battaglia del Presidente e del C.D.A. dell'ENPACL, che sembrano quasi usciti dalla penna di Miguel de Cervantes, contro i Centri di Elaborazione Dati.

Dopo aver rinunciato ad incassare i contributi integrativi previsti dall'articolo 1 della Legge n. 12, contributi che molti iscritti versavano pacificamente e spontaneamente, ora hanno dirottato alcuni dipendenti dell'ente (che naturalmente costano a tutti noi), per incalzare i Consulenti del Lavoro che sono soci in CED.

Con un'operazione, per restare in ambiti letterari, degna di Hercule Poirot, l'investigatore testa d'uovo creato dalla fantasia di Agatha Christie, hanno indagato i dati del "Sistema Camerale" e affermano pure di aver stipulato convenzione con l'Agenzia delle Entrate per scovare l'"uso improprio" dei CED.

Naturalmente non hanno modo alcuno di preoccuparsi né dei CED dei nostri cugini primi, dottori commercialisti e neppure di quelli in cui di professionisti non vi è neppure l'ombra.

Molestano e danneggiano esclusivamente i Consulenti del Lavoro!

L'elusione del versamento dei contributi all'ENPACL non solo non è combattuta da queste balzane iniziative, ma è palesemente provocata.

Se i consulenti del lavoro che si avvalgono di CED per effettuare le "operazioni di calcolo e stampa e quelle strumentali ed accessorie", che sono perfettamente legittime, in quanto previste dal già citato articolo 1 della legge 12/79, svolgessero invece questi compiti con personale assunto dai loro studi, verserebbero i contributi integrativi sull'intero volume d'affari e non risparmierebbero l'onere contributivo del 4% che consente loro di essere anche più competitivi nei preventivi a clienti. E allora, facciamo loro pagare questi contributi! Cosa aspettiamo ancora?

Almeno l'Ente ci spiegasse cosa potrebbe significare il chiaro testo – per noi – della Legge istitutiva quando recita:

"Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa relative agli adempimenti di cui al primo comma, nonché per l'esecuzione delle attività strumentali ed accessorie, le imprese di cui al quarto comma possono

avvalersi anche di centri di elaborazione dati che devono essere in ogni caso assistiti da uno o più soggetti iscritti agli albi di cui alla presente legge con versamento, da parte degli stessi, della contribuzione integrativa alle casse di previdenza sul volume di affari ai fini IVA".

Se non significasse che l'ENPACL ha diritto di incassare i contributi sui volumi d'affari prodotti dai CED, ci troveremmo di fronte ad una norma assolutamente pleonastica. Se il riferimento fosse al volume d'affari del consulente del lavoro sarebbe uno stupido ed inutile duplicato della legge istitutiva 249/91.

Ma soffermiamoci sul testo descrittivo della dichiarazione sostitutiva proposta dall'Ente: "... *Dichiara che la società non svolge attività riservate ai Consulenti del Lavoro ...*"

È lecito domandarsi che cosa significhi questa affermazione che, posta in tali termini, rientra a pieno titolo nei contorni dell'incredibilità.

Infatti solo gli sciocchi, eufemismo allo stato puro, dichiareranno che il loro CED svolge attività riservate, per l'ovvia ragione che le attività riservate le svolge il socio iscritto all'albo, quindi non potranno essere tacciati di falsa dichiarazione.

Almeno il testo proposto avesse riportato la dicitura "*non svolge e non fattura attività riservate*", ma neppure questo è stato fatto.

Troppo sottile?

A prescindere da questa osservazione, sembra che la trasformazione in STP sia semplicemente connessa alla volontà dei soci dei CED.

Ribadiamo che non è così, perché, nella maggior parte dei casi, il vincolo di due terzi di professionisti, previsto dalla legge per le società tra professionisti, non è realizzato in quanto si tratta di strutture familiari: padre, madre e figli, ove uno solo è il professionista iscritto. Quale sia infine l'ipotesi definita "altro" appare arduo immaginare.

ASSOCIAZIONE CONSULENTI DEL LAVORO ANZIANI

Trascuriamo la minaccia circa il deferimento ai competenti Ordini: saremmo curiosi di sapere quanti sono in Italia i consiglieri provinciali e, chissà, nazionali, soci di CED.

In fondo, però, siamo degli inguaribili ottimisti e confidiamo sempre in una sorta di ravvedimento operoso, quindi ci permettiamo di riproporre la modifica, al Regolamento della previdenza, che già inutilmente presentammo qualche anno fa, allorché facevamo parte dell'Assemblea dei delegati.

Consentirebbe di incassare non solo rilevanti fette di contributi integrativi, ma anche una consistente somma di contributi soggettivi, incrementando un po' le nostre povere pensioni.

Riccardo Travers
Presidente A.C.L.A.



REPETITA IUVAUNT (QUALCHE VOLTA)

Art. 37 – comma 2 bis

Ai fini del presente articolo viene considerato reddito professionale anche il reddito di impresa o partecipazione relativo ad attività riconducibili all'oggetto dell'attività del consulente del lavoro.

Art. 38

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. I consulenti del lavoro che fanno parte di studi associati o che siano soci dei centri elaborazione dati previsti dal comma 5 della legge 11 gennaio 1979 n. 12 ovvero di società tra professionisti, devono applicare la maggiorazione percentuale di cui al comma 2, sulla quota del volume d'affari di loro competenza relativamente a tutti i compensi connessi o riconducibili all'esercizio dell'attività professionale di Consulente del Lavoro.

In presenza di eventuali soci non abilitati all'esercizio della consulenza del lavoro, l'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni dovute all'Ente dal singolo consulente del lavoro è calcolato su una percentuale del volume d'affari dell'associazione o società ottenuta riproponendo la quota degli utili spettante al professionista stesso, non tenendo conto della quota dei soci non abilitati.

Sede: Lungo Dora
Pietro Colletta 81 -10153 Torino
Codice Fiscale n. 97801280013
sito: www.associazioneacla.it
e-mail: associazione.acla@gmail.com
fax: 011235469

L'A.C.L.A. è disponibile a fornire supporto e consigli a tutti gli iscritti, in materia di pensione ed istituti connessi (ricongiunzione, totalizzazione, riscatti, ecc.) riguardante l'ENPAFL. Gli eventuali quesiti dovranno essere inviati sempre all'indirizzo mail associazione: acla@gmail.com. La quota associativa di 30,00 euro può essere versata mediante bonifico sul c/c A.C.L.A., IBAN: IT11S0326801022052254657150.

#QUANDO SI COMUNICA FRA PARENTESI

Seppur tangenzialmente e con le modalità che avrete modo di appurare leggendo l'articolo, nel corso della prima Conferenza Regionale del Piemonte si è tornati sul tema della Fondazione UniversoLavoro. Intendiamoci, che si sia affrontato sarebbe già un merito poiché dal mastodontico programma del Festival del Lavoro tenutosi a Roma dal 30 giugno al 2 luglio 2016, non s'evinceva un solo approfondimento a riguardo, circostanza bizzarra e che autorizza pensierini non edificanti. Ricordiamo, infatti, le parole pronunciate dal Presidente dell'ENPACL, il collega Alessandro Visparelli, sempre nell'insospitale Torino: "a giugno il primo step". Era novembre, da poco passata l'estate di San Martino, adesso siamo in quella vera, teatro della massima vetrina di categoria, tuttavia del promesso step non vi è traccia alcuna.

Non avrei mai pensato di dover difendere, almeno in parte, la riforma Fornero in materia di pensioni, ma mi tocca farlo.

Ebbene sì, in occasione della Conferenza Regionale dello scorso 18 maggio svoltasi a Torino nel prestigioso ambiente del Teatro Piccolo Regio Giacomo Puccini, nel segmento "Nuove competenze, prospettive per i cdI", tra gli altri interventi vi è stato quello del collega Rosario De Luca.

Su invito del collega Massimiliano Fico, si è pronunciato sul progetto portato avanti (anzi ormai attuato) dall'ENPACL, di Fondazione UniversoLavoro ed ha illustrato le ragioni che sarebbero alla base dell'iniziativa.

Queste ragioni troverebbero origine proprio nel Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011. Il collega ha illustrato che della quota del contributo integrativo, il 3% va a pensione e l'1% va a solidarietà e questa quota, se non spesa a favore degli iscritti, finisce allo Stato. Ha termi-

nato la sua illustrazione con un quesito "volete che i nostri soldi vadano allo Stato o non è forse meglio che l'Ente li usi per gli iscritti?"

Ovviamente, una domanda posta in questi termini, non poteva che trovare il consenso nella sala. Peraltro siamo già abituati a questi tipi di interrogativi da parte di chi ci governa. In realtà però la normativa dice tutt'altra cosa.

Anzitutto la Legge citata nulla precisa in merito, limitandosi all'art. 24 c. 24 ad invitare gli enti a formulare un piano di sostenibilità per i futuri 50 anni; ma non solo.

Riporto la risposta all'interrogazione parlamentare dell'On. Mancuso del 21 febbraio 2012, 5-0676:

Modalità di calcolo del rendimento dei patrimoni delle casse privatizzate, che ha espressamente indicato "... occorre considerare che la sostenibilità è soggetta a due ordini di rischi, da cui nessuna professione può dirsi esentata nel medio lungo periodo: quello demografico (ossia al fatto che le iscrizioni alla professione decrescano nel tempo) e quel-

lo economico (ossia che il fatturato di chi esercita la professione decresca nel tempo) ..."

ed ancora:

"... il Ministro... ha illustrato la posizione del Governo circa le iniziative ritenute opportune per un serio processo di riforma del settore degli enti di previdenza dei liberi professionisti, evidenziando, in particolare, l'opportunità di prevedere il pagamento delle pensioni in essere tramite i contributi versati dagli iscritti ed, eventualmente, i rendimenti dei patrimoni accumulati senza però intaccare i patrimoni stessi, da intendersi infatti quali tutela e garanzia di ultima istanza per le generazioni future; di innalzare le aliquote contributive per favorire la sostenibilità di breve periodo e garantire agli iscritti prestazioni più idonee al loro sostentamento da anziani. L'azione del Governo, nel rispetto dell'autonomia di tali enti, non potrà quindi che essere volta a garantire, in un'ottica di lungo termine, la stabilità finanziaria delle casse privatizzate, l'adeguatezza delle prestazioni previdenziali e l'efficienza delle rispettive gestioni amministrative, nel segno di una buona gestione delle risorse che preveda una diversificazione del rischio d'investimento..."

Quanto sopra, a modesto parere di chi scrive, vuol dire che le pensioni devono prevedere la copertura con i contributi che si versano correntemente ed il patrimonio, compresa l'aliquota che va a solidarietà deve servire "per tutela e garanzia di ulti-

A MARGINE DELLA CONFERENZA REGIONALE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

ma istanza per le generazioni future": è, quindi, assolutamente essenziale che lo stesso ci sia e non venga dilapidato con iniziative stravaganti. Del resto, una buona amministrazione dell'Ente deve essere volta a garantire, nel lungo termine, la stabilità finanziaria della cassa, l'adeguatezza delle prestazioni previdenziali ed il rendimento del patrimonio e non la creazione di miracolosi programmi informatici.

Infatti, della necessaria telematizzazione dei nostri uffici ne è testimone il collega novarese Pietro Antonietti, che ha ottenuto il premio professio-

nista digitale 2015/16: egli non ha certo atteso la predisposizione da parte dell'Ente di un programma che, quando arriverà, si aggiungerà al calderone della miriade di procedure che ad ogni convegno ci vengono propinati. All'interno dei nostri studi siamo già più avanti, sia a proposito di adempimenti obbligatori che da anni ci obbligano ad usare la tecnologia, sia grazie allo spirito d'iniziativa insita in un libero professionista. Se comunque i vertici della Categoria hanno deciso, democraticamente, che "s'ha da fare", lo facciamo pure ma lo facciamo utilizzando le risorse

di coloro che sono interessati all'iniziativa e non con le risorse dell'Ente di previdenza.

E soprattutto, i nostri rappresentanti nazionali non ci raccontino cose non vere, poiché le letture delle norme possono essere interpretate ma non stravolte.

Carmen Pastore
CdL in Torino

A proposito di lavoro all'estero, un e-book di Luigi Rodella



Nel presentare una proposta incentrata sul lavoro estero, non abbiamo alcuna remora a rammentare un illuminante ed insistito fatterello.

Erano gli anni in cui la problematica specifica, all'interno delle aziende assistite rappresentava una vera eccezione; infatti prima della globalizzazione imperante

era rarissimo incrociare aziende che si affacciavano fuori confine e soprattutto che ci operavano con personale permanente. A volte, però, poteva accadere ... ed allora, fermo restando l'obbligo professionale di documentarsi, tra noi colleghi torinesi c'era un S.O.S. non scritto ma sempre rispettato: "... intanto sento Rodella".

Adesso i tempi sono cambiati e rapportarsi con il lavoro estero è diventato quasi normale, e quindi con grande piacere segnaliamo che proprio Luigi Rodella, collega ora appartenente all'Ordine di Pesaro e Urbino ma lungamente iscritto a Torino dove si è sempre atti-

vamente speso a favore dell'intera categoria, pone la sua competenza a beneficio di tutti noi.

Suddiviso per tematiche e precisamente: la residenza fiscale del lavoratore, l'applicazione della tassazione concorrente, le convenzioni bilaterali, lavoratori frontalieri ed i profili contributivi - amministrativi e previdenziali, fornisce attraverso 190 risposte ai quesiti posti, una chiave di lettura indispensabile ad interpretare le disposizioni di legge, gli accordi e le convenzioni internazionali.

Edito da "FISCO e TASSE" - il cui sito www.fiscoetasse.com è un consolidato punto di riferimento per i professionisti dei settori contabile, fiscale, giuslavoristico e del diritto - viene proposto agli iscritti all'ANCL ad un prezzo scontato.

E le buone notizie non finiscono qui poiché l'amico Luigi ha aderito con entusiasmo a curare una rubrica periodica che dal prossimo numero tratterà naturalmente il lavoro estero. Un ideale ed anticipato 'grazie' da tutta l'U.P. di Torino!

#SINDROME DA PALAZZO D'INVERNO



Riceviamo dal collega Emiliano Drazza, Consigliere regionale ANCL Lazio, delle riflessioni in merito al vero ruolo del sindacato di categoria: 'braccio armato' a sostegno della politica del CNO o 'difensore degli interessi collettivi ed individuali' con sguardo rivolto al futuro?

Entro volentieri nel dibattito sul "sindacato che vorrei" apprezzando lo spessore del contenuto degli interventi – quello del collega Piscaglia dell'ANCL regionale dell'Emilia, quello del collega Latella dell'Associazione Giovani Consulenti, per finire con quello del collega Papini, espressione dell'U.P. di Firenze – anche quando taluna delle tesi sostenute non mi trova d'accordo. E ne spiegherò le ragioni.

Tralascio, ma non trascurandone l'importanza, i punti di vista degli altri colleghi con taglio non prettamente politico, perché ritengo che in questo contesto storico solo quelli strettamente tali e di "sistema" siano fondamentali per la sopravvivenza dell'ANCL e necessari a comprendere se l'ANCL vanta ancora

un suo scopo oppure ha snaturato la sua funzione per opportunismi contingenti.

Il nodo a cui si è giunti è la diversa visione sulla funzione del sindacato che a parere del collega Latella, "non deve pensare di avere vita propria e di tracciare una strada slegata dall'organo politico (nota: il CNO e i vari CPO) quando invece dovrebbe ... esserne il "braccio armato". Il sindacato non deve pensare di essere esso stesso l'interlocutore politico della categoria perché altrimenti ... così facendo, perderebbe il suo ruolo"

Di tenore opposto l'idea di chi, come il collega Andrea Papini, ritiene che un sindacato abbia il suo scopo principale nella "tutela" (dei propri associati) e quando "difenda gli interessi

presenti con uno sguardo al futuro, ricercando, sviluppando e proiettando nel tempo competenza e funzioni". La prima concezione, quella del "braccio armato" non convince e, anzi, rappresenta, a mio parere, un enorme errore concettuale; un esempio di profonda involuzione del concetto di associazione sindacale in uno stato democratico e con principi democratici, come il nostro. Il richiamo che suscita in me il modello proposto dal collega Latella, è quello dello stereotipo del sindacato sovietico, apprendibile in un qualsiasi manuale di storia del movimento sindacale; nel contesto antecedente la presa del potere da parte del regime comunista il sindacato era, appunto nella Russia pre-comunista, il "braccio armato" del "popolo", inteso in quella ideologia come istituzione, il quale doveva preparare l'avvento al potere del popolo medesimo. Potere che, una volta raggiunto da parte di quest'ultimo, rendeva insignificante e non più necessaria la funzione, tipica di un sindacato, di difesa degli interessi dei lavoratori nel momento che essi si identificavano con la stessa Istituzione che governava. Ecco perché da quel momento il sindacato, nel contesto sovietico, perse la sua originaria e schietta funzione per assumerne un'altra, quella di controllo dei lavoratori per individuare chi, all'interno delle fabbriche e del sistema economico collettivizzato, mal digeriva quel sistema totalitario e opprimente.

Differentemente, in uno stato democratico, costruito sulla libertà economica, l'ordinamento giuridico ri-

A PROPOSITO DEL DIBATTITO 'L'ANCL CHE VORREI'

serva alla libertà di associazione una speciale tutela; nel nostro, in particolare, tramite una Costituzione che risale al 1948, si prevede la libertà di associazione e di rappresentanza "della parte sociale" negli artt. 18 e 39 della Carta; concetti ripresi e rafforzati nell'art. 28 del CEDU (Carta Europea Diritti dell'Uomo).

Quello di cui oggi è totalmente carente l'associazione sindacale, a valere per tutti i lavoratori professionisti che hanno nel contempo ottenuto il diritto ad un loro "Ordine", è l'applicazione proprio dei suddetti principi inseriti nella Carta Costituzionale e la consapevolezza di ciò che vuol dire essere "parte sociale" nonché del significato di "rappresentanza" degli iscritti ..., e l'ANCL non sfugge certamente a questa patologia, anzi ...; la conseguenza è che si è distorto il concetto della "rappresentanza tecnica" demandata agli Ordini per legge, come controllo sulle attività affidate dalla stessa al professionista – nel nostro caso la 12/79 – arrivando a farlo coincidere con quello della "rappresentanza" costituzionale necessaria per la tutela degli interessi individuali e collettivi; e tale scenario si è reso possibile perché l'associazione sindacale nella sua cronica carenza, per fattori quali impreparazione, insufficienza culturale dei propri quadri incluso sicuramente chi scrive, pochezza di mezzi economici e di tempo materiale, ha determinato una attività suppletiva degli Ordini, nello "spazio" maldestramente abbandonato dall'associazione sindacale, del tutto debordante e fuori da ogni competenza

diretta; e **ha determinato altresì la distorta ma rispettabile visione di colleghi che, iscritti all'associazione sindacale, militano in essa avendo però testa ed obiettivi personali rivolti alla nomina ad incarichi presso l'istituzione ordinistica, certamente più remunerativa in termini di ambizione personale.**

Il collega Papini ben delinea il concetto della funzione sindacale, nel suo pregiatissimo articolo, sintetizzandola mirabilmente nello "sguardo al futuro". Sicuramente se il sindacato avesse operato con un tale stato di consapevolezza, non si sarebbe trovato impreparato, ad esempio, al fenomeno della sussidiarietà e a tutto quello che ne è conseguito per la nostra categoria.

Tutti sappiamo quanto sia demagogica e opprimente la sussidiarietà imposta dalla P.A. Nel trasferirci competenze che non abbiamo richiesto, con obblighi finemente sanzionati, oggi ci siamo accorti che nell'attuazione di questo principio, apparentemente sacrosanto e moderno, si è generato un imponente fenomeno sociologico di "disagio" di cui, in un crescendo dal 1998 ad oggi, solo recentemente abbiamo preso coscienza intuendo una necessità di tutela a siffatto disagio, con una declinazione di "nuovi" diritti, che è utile qui ricordare per contrastare l'idea di chi li vorrebbe sostituire con le "opportunità" (ma quali?!) create dal "trasferimento di competenza". Dal diritto ad un equo compenso per l'attività di intermediazione al diritto alla malattia ed al riposo, dalla conciliabilità dei tempi di vita-lavoro e

la difesa dalla posizione dominante degli Enti al diritto alla equiparazione del reddito impresa/lavoro autonomo, dal diritto all'unicità dell'accesso digitale con l'ausilio di un unico portale pubblico al diritto di partecipazione all'agenda digitale ... l'elencazione sarebbe ancora lunga e, su ogni argomento, non basterebbe un articolo ma credo di aver ben delineato e anticipato il sindacato che vorrei.

- Vorrei un sindacato all'altezza dei suoi compiti;
- autonomo nella tutela dei diritti e sinergico con le istituzioni nella difesa delle attività professionali;
- rispettoso dell'istituzione a condizione di reciprocità, consapevole del suo ruolo, fondamentale, basato su principi non cedibili e non trasferibili;
- un sindacato dove il rispetto della maggioranza sia coniugato alla tutela della minoranza;
- dove vi sia certezza di dirigenti sindacali non etero diretti ma la cui funzione sia quella di rappresentanti di ultima istanza;
- dove l'unità sia il risultato di un aperto confronto di idee e non di un conformismo esasperato;
- un sindacato che faccia dell'utopia la realtà del futuro.

Ma soprattutto vorrei un sindacato che sia cosciente che alcuni principi, come quello di autoregolamentazione del diritto di sciopero, non sono negoziabili: mai ...

Emiliano Draza

CdL in Roma

#MISURARE SE STESSI PER DIVERSIFICARE IL FUTURO

Taranto, 28 e 29 aprile 2016



La scelta di denominare "Laboratorio Lavoro" l'evento che ormai da tre anni impreziosisce il contesto formativo e culturale della città di Taranto non è casuale. Al contrario, è il risultato consapevole dell'unione di idee, proposte, riflessioni di uomini e donne desiderosi di "cambiare le cose", di agire concretamente per realizzare un futuro migliore per i propri figli. Quale modo migliore di farlo se non attraverso la costruzione di un solido sistema sociale in cui lavoro ed occupazione non rievocano sogni infranti e speranze svanite, ma rappresentano soddisfazione e realizzazione personale. È proprio per questo che la figura professionale del Consulente del Lavoro, specializzato nelle aree giuslavoriste, fiscale e tributaria, deve impegnarsi anche su altri fronti e dedicarsi oggi a temi solo per definizione lontani dal proprio ambito di competenza.

La rigidità del sistema fiscale nazionale caratterizzato da una pluralità infinita e confusa di norme e i problemi burocratici legati ad un sistema organizzativo sull'orlo del collasso sono criticità che coinvolgono e interessano direttamente tutti coloro che si trovano fisicamente sul territorio nazionale e partecipano ai processi produttivi del Paese, dai cittadini italiani agli immigrati arrivati qui fiduciosi di aver scelto un destino migliore.

Compito del Consulente del lavoro, quindi, può essere quello di fungere oggi da "ponte" in questa fase di transizione e continui mutamenti, in un contesto locale e nazionale in bilico tra il desiderio di esprimersi alla pari con quello degli altri Paesi europei e la difficoltà di produrre elementi legislativi effettivamente adatti allo scopo. Sembra questa la "mission" suprema di questa figura professionale, non più solo libero professionista costretto tra gli stretti limiti delle proprie sfere di competenza, ma finalmente fiero promotore di un processo di trasformazione e inclusione sociale: solo così, infatti, sarà possibile pensare di contribuire efficacemente alla ripresa e alla crescita economiche del nostro Paese, che necessita, ora più che mai, di unione e cooperazione nel più alto interesse del benessere comune.

Nel ringraziare nuovamente per lo spazio concesso, come nella precedente occasione crediamo di far cosa gradita ai colleghi proponendo di seguito altre due sintesi dei contenuti dei workshop svoltisi, nello specifico dedicati alle aree tematiche della fiscalità e dell'immigrazione.

Pietro Panzetta

Presidente Fondazione Cultura del Lavoro
CdL Giovanni Colucci

CRITICITÀ DI UN CITTADINO STRANIERO IN ITALIA E LE ULTERIORI COMPLICAZIONI IN MATERIA DI AUTOIMPREDITORIALITÀ

Il gruppo di lavoro dell'area dedicata all'immigrazione all'interno di Laboratorio Lavoro, ha posto l'accento sulla magmatica macchina burocratica con la quale un extracomunitario deve scontrarsi quotidianamente. Gli autori del documento, nella prima parte del testo prodotto, hanno evidenziato il perché in Italia sia così complesso ottenere la cittadinanza; non si è man-

LA SFIDA DI "LABORATORIO LAVORO"

cato di analizzare il fenomeno alla luce dei requisiti soggettivi tra le differenti posizioni dello *ius soli* e dello *ius sanguinis*, considerando che è proprio la cittadinanza che conferisce all'individuo la capacità soggettiva nei confronti dello Stato in cui vive.

Sulla scia di altre nazioni europee, si è considerato che l'Italia dovrebbe snellire ed accorciare i tempi di attesa burocratica, implementando la specifica richiesta di conoscenza della lingua come requisito fondamentale per ottenere il giusto riconoscimento giuridico. Dagli approfondimenti fatti si è constatato che nonostante l'enorme numero di migranti che arriva sulle coste italiane, solo una parte di essi vuole stabilirsi nel nostro Paese; per gli altri (la stragrande maggioranza) l'Italia è vista solo nell'ottica di un primo approdo in Europa per poi giungere in altre nazioni: penisola scandinava e Germania su tutti.

L'approfondimento svolto ha confermato che storicamente l'Italia e i suoi abitanti hanno vissuto e continuano a vivere l'esperienza dell'immigrazione, endogena ed esogena, ampliata negli ultimi decenni con la creazione dell'Unione Europea che, attraverso i suoi trattati, ha favorito la libera circolazione delle persone tra gli stati membri. Ultimamente, però, questi trattati sono sempre più frequentemente interpretati/attuati da taluni Paesi secondo esigenze "interne" tanto da far pensare che ciò segna un oggettivo passo contrario all'auspicata integrazione dei popoli nel rispetto delle diverse culture. Lo studio degli autori ha evidenziato che se le difficoltà per la sola acquisizione della cittadinanza sono molteplici, la montagna da scalare per

costruire e sviluppare un'attività imprenditoriale in Italia per un cittadino extracomunitario, diventa insormontabile. I passaggi riguardanti risorse, legalità e requisiti morali sono così tanti e con paletti così rigidi che avvilito sono i pochi temerari che si addentrano nelle maglie della burocrazia. È stato osservato che purtroppo, chi si scoraggia va poi ad ingrossare le file del lavoro sommerso, della criminalità organizzata e della manodopera a bassissimo costo. In tutto ciò, gli stati non riescono a comprendere pienamente che le migrazioni potrebbero essere potenziali leve di sviluppo per l'economia indigena. Giova a proposito evidenziare che l'Italia, inoltre, non ha un impianto strutturato per attirare legalmente capitali, volontà o idee; ha piuttosto la vocazione miope a complicare l'afflusso, favorendo per contro anche solo inconsciamente l'immigrazione irregolare di soggetti poco inclini al rispetto delle regole, assolutamente non professionali e spesso scarsamente motivati a qualunque forma di attività lavorativa.

Il gruppo di lavoro che ha approfondito la tematica propone di migliorare la complicata situazione odierna, in primis finanziando corsi di lingua italiana gratuiti, stilando programmi di sussidi e di formazione professionale per i giovani dai 18 ai 35 anni figli di immigrati, mentre per i nuovi immigrati occorrerebbe agevolare e velocizzare il riconoscimento dei titoli di studio e rilasciare i visti per motivi di lavoro, non dimenticando di agevolare l'integrazione culturale. In considerazione del più particolare tema di approfondimento: promuovere l'auto-imprenditorialità per rifugiati e immigrati, nella "tesi" sostenuta dai professionisti autori del

lavoro si legge che una ulteriore proposta da avanzare potrebbe essere quella di integrare la normativa vigente sulle agevolazioni per incentivare il lavoro autonomo e la piccola impresa con un regime "premiante" per i cittadini immigrati in possesso di regolare permesso di soggiorno che costituiscano società miste tra immigrati e cittadini italiani. Tale condizione consentirebbe di sopperire alle difficoltà di accesso al credito stante che i soggetti italiani avrebbero titolo di garantire per le nuove iniziative imprenditoriali (di cui ne facessero parte) anche accedendo ai fondi del microcredito e/o della finanza etica.

ASPETTI DI SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE IN AMBITO FISCALE E REVISIONE DEI REGIMI FISCALI VIGENTI

Anche il gruppo di lavoro dell'"area fiscale" ha analizzato e proposto argomenti di grandissima attualità, proprio partendo dall'approfondimento dell'Atto di Indirizzo delle Politiche Fiscali per il periodo 2016/2018 dello scorso 16 gennaio. È stato osservato che le Agenzie Fiscali, in relazione alle proprie specifiche competenze, dovranno concentrare la propria attività in aree strategiche quale "la centralità del rapporto con il contribuente attraverso una maggiore trasparenza, una più incisiva semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti anche in un'ottica di favorire forme di adempimento cooperativo".

Insomma si è molto parlato di semplificazione e di razionalizzazione: ma in che senso si sta procedendo? Questo è

l'interrogativo che ci si è posto!

Con la legge di Stabilità per il 2016, proprio nell'ottica di tale auspicata semplificazione, il Legislatore ha inteso riordinare i regimi contabili vigenti. Attualmente sono tre (ordinario, semplificato e forfettario) e a questo sistema si è giunti dopo anni di tentativi, costruendo il regime dei minimi, i forfettari, i superminimi (solo per citare alcune delle varie tipologie).

Il gruppo di lavoro ha evidenziato che nel tempo, questo rincorrersi della normativa ha creato indubbi problemi di certezza del diritto: effettuare validi discorsi di pianificazione fiscale diventava perciò sempre più complicato. L'auspicio, quindi, è che l'attuale sistema sia quello conclusivo del lungo processo di semplificazione condotto negli anni, benché rimangano ancora tante perplessità sul complesso sistema fiscale del Paese.

Proprio per questo ci si è chiesto se il regime forfettario (che è quello che gode di maggiore semplificazione fra i tre vigenti) abbia davvero risposto positivamente alla questione "semplificazione". Accanto alle indubbie e immediate semplificazioni percepite (nessun obbligo alla tenuta della contabilità, non applicabilità di IVA e ritenuta, solo per citarne alcune) vi è il non assoggettamento agli studi di settore. Si è ricordato che tale opzione era una logica conseguenza dell'assenza di contabilità, che evidentemente ne impedisce l'applicabilità, per come sono concepiti oggi. Ed allora tale semplificazione era auspicabile?

Sulla base delle considerazioni sviluppate dal gruppo di lavoro, escludere alcune attività dall'applicazione di tale strumento di controllo, non potrebbe essere visto come un elemento di di-

sparità rispetto ad altri operatori che, pur svolgendo la stessa attività ma non rientrando nei parametri previsti dal regime, ne sono assoggettati?

Non sarebbe stato, forse, più corretto mantenere l'obbligo della tenuta della contabilità al fine di continuare a rappresentare in ordine la storia patrimoniale e reddituale delle attività interessate? In questo modo gli studi di settore (ad esempio) sarebbero stati comunque applicabili e si sarebbe potuto continuare a controllare (benché in maniera indiziaria) anche il piccolo imprenditore. È sorto il dubbio che forse si sia voluta creare una sorta di promessa di limbo fiscale? Nonostante non sia palesemente scritto che questi imprenditori siano liberi da controlli fiscali, l'esclusione dall'applicazione degli studi di settore pare rappresentare un'enclave entro la quale muoversi in assoluta libertà, anche di frodare il fisco!

Su tutto ciò, il gruppo di lavoro ha ipotizzato che, per ottenere una autentica semplificazione del sistema tributario che al contempo ne riaffermi la sua certezza, sia necessaria l'adozione dei soli regimi contabili ordinario e semplificato.

Si è convinti che il nuovo regime dei minimi che propone come "semplificazione" l'esonero dalla tenuta della contabilità nei casi più semplici da gestire, pare sempre più essere un contentino che non libera realmente il contribuente dall'obbligo della gestione ordinata, cronologica e documentata di ogni operazione che riguardi la gestione della sua attività economica. Semplificare eliminando adempimenti elementari, lungi dal rendere più lineare la gestione aziendale, spesso complica la visione della gestione aziendale

che ha, innanzitutto, l'operatore economico della propria attività e, in secondo luogo, gli stakeholders con i quali può entrare in contatto.

È stato ritenuto, però, che gli studi di settore sono spesso visti come un problema!

Un problema per il contribuente che deve raccogliere le informazioni extra contabili. Un problema per il professionista che deve elaborare tante diverse informazioni, occupando molto tempo (troppo, talvolta) non adeguatamente remunerato.

Ecco, allora, che anche gli studi di settore diventano oggetto di semplificazione. Da quest'anno, 20 degli studi sottoposti a revisione verranno trattati anche secondo una nuova metodologia: il Modello Organizzativo di Business. Un modo innovativo di avvicinarsi a questo strumento di controllo: vi saranno accorpamenti di classi e di cluster, semplificazioni nella metodologia, adozione di nuovi parametri di riferimento.

Certamente resta un dubbio: in questa opera di stravolgimento del metodo che sottende da anni agli studi di settore, vi sarà una vera e propria semplificazione? O si rischia di perdere l'analisi, la cura del dettaglio che dovrebbe aiutare l'Amministrazione Finanziaria a individuare potenziali evasori?

È vero, infatti, che solo una combinata azione di diversi indici (studi di settore, redditometro, analisi delle informazioni finanziarie ad esempio) potrà consentire un'opera di accertamento che sia più equa possibile. Tuttavia il fine ultimo rimane la lotta all'evasione fiscale: ciò che rappresenta il principio informatore dell'accertamento.

Vi è la convinzione che qualcosa non stia funzionando se l'evasione fiscale

pare crescere anno per anno, nonostante i continui sforzi per combatterla.

Appare fin troppo evidente che il sistema del controllo sia troppo farraginoso, o troppo complicato!

Su tale argomento spesso si avverte il sentore di giocare una partita tra Amministrazione Finanziaria e contribuente, che non aiuta un cammino certo verso la determinazione della reale capacità contributiva del soggetto.

Per questo è maturato il convincimento che la combinazione della possibilità dell'Amministrazione Finanziaria di riconoscere (in sede di contraddittorio) la deducibilità di alcuni elementi piuttosto che di altri, laddove riuscisse (comunque e almeno in prima battuta) a creare quello che potrebbe sembrare un quadro indiziario grave, preciso e concordante (la decisione finale dovrà essere demandata ai Giudici!), unitamente alla riduzione delle sanzioni, potrebbe indurre paradossalmente il contribuente ad accettare le contestazioni sollevate, pur di risparmiare "tempo e denaro".

Potrebbe in modo assurdo essere che rinunciare ad agire contro l'Amministrazione Finanziaria potrebbe risultare più economico rispetto a continuare nella lite.

In tale prospettiva, un sistema di sanzioni che non si riducano in funzione della rinuncia ad agire del contribuente, potrebbe essere un modo per ricondurre su un piano di parità le posizioni delle due parti avverse.

Sul tema appare necessaria un'altra osservazione.

Negli ultimi tempi Amministrazione Finanziaria e contribuente stanno

sperimentando uno spirito nuovo, una fase nuova che può essere definita come di collaborazione; uno di questi aspetti è rappresentato dalla mediazione tributaria introdotta dal D. L.G.S. 546 del 1992. Introdotta con lo scopo precipuo di deflazione del contenzioso tributario rappresenta un momento in cui Amministrazione Finanziaria e contribuente cercano di "dialogare" e di trovare "una soluzione" per prevenire un futuro contenzioso.

Non sembra tuttavia che l'istituto abbia effettivamente prodotto, almeno finora, i risultati sperati. Forse perché sconta un peccato originale che è quello della mancanza di un soggetto che in posizione di terzietà possa contribuire a far trovare alle controparti una soluzione autentica della vicenda. Il più delle volte Amministrazione Finanziaria e contribuente restano sulle proprie posizioni con inevitabile approdo davanti alla Commissione Tributaria.

Ecco, allora, che l'importanza che l'organo di mediazione sia realmente sopra le parti, diventa fondamentale! Forse, però, il modo migliore per prevenire la situazione di conflitto e il contenzioso conseguente sarebbe quello di ridare norme tributarie chiare, semplici e trasparenti all'Amministrazione Finanziaria e ai contribuenti sia dal punto di vista sostanziale che da quello procedurale e ridare confini di certezza all'ordinamento tributario.

Concludendo, rimane però, un dubbio fondamentale che sottace questa che sembra una lotta impari.

L'evasione fiscale è dettata da una condotta scientemente messa in atto dagli evasori.

L'auto assoluzione di questo che è un comportamento errato (e sanzionato, anche con riflessi penali) spesso de-

riva dalla cognizione di un eccessivo peso fiscale, soprattutto se considerato quale "merce di scambio" tra il contribuente e lo Stato.

È negli articoli 2, 3 e 53 della Costituzione che troviamo l'origine e la giustificazione più alta del prelievo tributario. È vero, però che, sempre dalla lettura della nostra Carta Costituzionale si possono leggere quelli che sono i doveri dello Stato Italiano e tra questi quelli indicati dagli art. 4,9,31,32,34,35 e 38. L'elenco, sicuramente non esaustivo, cita una serie di doveri che lo Stato dovrebbe onorare, ma che spesso (troppo spesso) disattende.

L'importante carico fiscale cui soggiacciono i contribuenti italiani non viene giustificato dalla qualità dei servizi che lo Stato rende: vi è una pessima percezione della scuola pubblica, del sistema sanitario pubblico, del sistema dell'Assistenza ai disabili, delle azioni a favore della famiglia o per promuovere il lavoro.

Si ritiene che, se è vero che si devono condannare fortemente i comportamenti elusivi o evasivi in campo fiscale, allo stesso modo lo Stato deve fare autocritica circa le modalità dallo stesso utilizzate per restituire, in termini di "servizi", il denaro raccolto con l'imposizione tributaria.

Troppi sono gli sprechi, troppe le ingiustizie e troppe le falle nel sistema pubblico: falle talmente grandi da riuscire a comprendere tutte le motivazioni di chi intende evadere.

Tuttavia l'auspicio è ancora una volta quello di debellare queste motivazioni, attuando una valida redistribuzione del reddito in un'ottica di giustizia sociale.

#TI HO VISTA CHE RIDEVI

Sia benedetto il "Salone del Libro" di Torino. In tutta verità sarebbe il "Salone Internazionale del Libro" ma, nonostante la rilevanza internazionale, resta uno dei vanti di questo nostro territorio dalle mille risorse. Perché, a seguito d'una idea altrettanto benedetta di Angelo Pezzana e Guido Accornero, libraio il primo, imprenditore il secondo, dal remotissimo 1986 si svolge qui, e non nella maldestramente invidiosa e famelica Milano che anche in questi giorni tenta lo scippo, il maggior appuntamento annuale del settore.

Ed i ringraziamenti sono legati alla possibilità che è concessa a noi, lettori onnivori, di vagare tra gli stand una giornata intera, alla ricerca di quelle benemerite case editrici, cosiddette minori, che rappresentano un patrimonio straordinario per la diffusione della cultura del paese, consentendo l'accesso alla lettura di libri indimenticabili, che difficilmente avresti reperito in libreria.

Rubbettino e "Ti ho visto che ridevi" sono l'istantanea fedele di quanto appena enunciato.

Soveria Mannelli potrà sembrare uno di quei posti dove non t'immagini di trovare "chi fa libri", perdonate l'espressione volutamente pop, ed invece chi di volumi s'intende e nutre, sa benissimo che, per esempio, il miglior testo che ha documentato l'infinita notte dell'eversione a Torino, arriva da lì ed è "Anni di piombo", che suggeriamo caldamente.

Ma torniamo a "Ti ho visto che ridevi" quale conferma della tradizione estiva di questa rubrica: recensione del numero in uscita a luglio rigorosamente incentrata sulla scelta di un'opera scoperta al Lingotto. Il titolo è uno di quelli che ti colpisce come una fucilata, poi, senza aprirlo, vai sulla quarta di copertina e trovi dei termini che rimandano non certo alla lontana Calabria ma a scenari di queste parti: 'calabrotte' o 'napoli',

come gentilmente venivano chiamate quelle ragazze, spesso ancora bambine, che sbarcavano al nord. Allora cerchi la sinossi, che trovi stavolta alla seconda di copertina e t'immergi subito in una storia d'immigrazione e di Langa. Già, la Langa, mica un posto qualsiasi ma le strade da dove provenivano i signori Pavese Cesare, da Santo Stefano Belbo, e Fenoglio Giuseppe detto Beppe, da Alba. Due che, se avessero narrato di paesini del Midwest americano e se la signora con la falce non avesse chiuso precocemente i conti, probabilmente un giorno sarebbero saliti su un aereo diretto a Stoccolma a ritirare dalle mani della regina di Svezia il premio Nobel per la letteratura. E la loro Langa era un'immersione nella drammaticità della vita contadina del primo Novecento non certo quella brillante dello Slow Food di oggi, sito Unesco e Patrimonio dell'Umanità. Ma quali sono state le ragioni che, dal mondo dei vinti cantato da un altro gigante di quelle contrade, Nuto Revelli, hanno permesso alle terre della malora di trasformarsi in un miracolo gastronomico mondiale?

Uno di questi è ben spiegato nel plot narrativo del libro: furono centinaia, negli anni sessanta, le ragazze del sud, prevalentemente calabresi, che risalirono la penisola per sposare contadini del posto che ovviamente non conoscevano, tramite matrimoni combinati, salvando le terre dallo spopolamento, causato dall'abbandono delle donne locali attratte dall'emancipazione cittadina. Le attendeva una vita durissima, colma di stenti e privazioni, fame e fatica ma, allora, l'unica possibile e – come racconta una di loro – non restava che arrampicarsi sopra.

Del resto, come ben ricorda Carlo Petrini nella prefazione, fate un giro nei paesi delle dolci colline del Barolo e del Barbaresco e osservate i manifesti dei necrologi: troverete nomi come

Maria Sturace vedova Gallo, Rosalia Tripodi vedova Tomatis, Caterina Spadafora vedova De Filippis. Oppure, molto più felicemente, sedetevi al tavolo di una di quelle favolose osterie posizionate sui bricchi e constaterete direttamente con mano – e palato – la contaminazione di gusti e sapori che ha prodotto prelibatezze frutto d'incroci di luoghi e abitudini apparentemente incompatibili. È stata una emigrazione silenziosa la loro, proprio come quella di Dora, una ragazza di Riace, già incinta e senza più lacrime e speranze, che nel 1966 è costretta ad emigrare lasciando il figlio Luigi, appena nato, alla sorella. Sarà proprio Luigi, ormai adulto, che ricostruirà i fantasmi del passato, arrivando a bussare alla porta della sua casa di Verduno, dove da anni Dora vive nel benessere assoluto. Una vicenda che può sembrare incredibile ma invece, considerando che in questa segnalazione abbiamo abbondato in citazioni, significa un romanzo della nazione perché – come ricorda Maurizio Maggiani – ogni singola storia individuale è un romanzo e non c'è nulla più dell'immigrazione interna che abbia stravolto il tessuto sociale di questo Paese, mostrandone il volto più feroce perché l'integrazione non è un processo né automatico né indolore.

Tuttavia la storia si ripete, pur non sempre insegnandoci qualcosa, probabilmente perché ci è più semplice dimenticarlo e le ondate di disperati nel Mediterraneo non fanno eccezione. Se quelle donne silenziose hanno salvato le Langhe non sono forse le immigrate della periferia del mondo che oggi, in servizio permanente, salvano le nostre famiglie dall'implosione, allorquando ci si trova di fronte al dramma della gestione di genitori anziani e malati che ripugna ricoverare in una struttura? È dalle tragedie che nascono sempre le speranze.



"TI HO VISTA CHE RIDEVI"
di Lou Palanca
Rubbettino – pagine 208
costo 14,00 euro

Un ultimo riferimento all'autore, cioè Lou Palanca: non è un singolo bensì un collettivo di scrittura a geometria variabile, rigorosamente calabrese doc, che facendo il verso al più noto collettivo Luther Blissett, prendono in prestito il loro nome da Massimo Palanca, funambolica ala mancina dal tiro mortifero del Catanzaro a cavallo degli anni '80, specializzato nelle marcature direttamente dalla bandierina del calcio d'angolo. Eh sì, perché lui, a differenza di Luther Blissett, spampanato centravanti di colore del Milan più o meno di quel periodo, che faceva sbellicare dalle risate miste alla disperazione tutta San Siro, i gol li faceva per davvero.

Simonetta Sartore
CdL in Torino

#...CAPOVOLGIMENTI DI SUBCULTURA P'ANCL SU APPLICATIVI DI DISORDINE INFORMATO

Da "La Repubblica" del 6 giugno 2016

Leggiamo che l'Asl Torino 1 ha emanato un provvedimento che impone il divieto di accesso agli animali domestici. Un'altolà che supera anche il regolamento animali del Comune: norme che da tempo permettono no ai cani di entrare quasi ovunque, musei compresi. Palazzo Civico è arrivato ad aprire anche i cancelli dei cimiteri, a patto che gli animali siano al guinzaglio e che i padroni abbiano a portata di mano paletta e sacchetto. Il provvedimento vale sul territorio dell'Asl e non su tutta la città e si potrebbe creare quindi una situazione a macchia di leopardo, incluso Palazzo Paesana. In verità, mai nessun collega si è presentato accompagnando dal suo Fido, eppure la presenza di un simpatico accompagnatore a quattro zampe avrebbe solitamente dato vita ad una delle battute più note che gravitano attorno all'Ordine e cioè "Vuoi un amico al CPO? Allora alle riunioni di Consiglio portati un cane!".

Niente cani al supermarket, lo dice l'Asl

Da "La Repubblica" del 2 giugno 2016

Leggiamo che all'unanimità l'Alba, la federazione internazionale dilettanti, ha aperto i Giochi ai pugili professionisti. Il "pro" potrà passare per le qualificazioni di Vargas, in Venezuela, in programma dal 3 all'8 luglio, e accedere al torneo olimpico: «Ma è assurdo», ha protestato Nino Benvenuti, «è come se nel '60 a Roma mi avessero fatto combattere contro Sugar Ray Robinson». Se ne parlava da tre anni di questo cambiamento in arrivo. Ieri è stato ufficializzato con una votazione "bul-gara" in Kazakhistan: 84 voti su 88, 4 astenuti. Quindi molto peggio che le votazioni dei delegati ENPACL in materia d'UniversonLavoro che in quanto ai confini dell'assurdo ...

L'ultimo cazzotto al dilettantismo ai Giochi arriva anche la boxe dei pro

Da "La Repubblica" del 26 maggio 2016

Leggiamo che le confezioni dei Kinder-Ferrero, edizione speciale per gli Europei di calcio 2016, in Germania fanno infuriare i sostenitori di Pegida, movimento di destra tedesco antisla-mico e contro l'immigrazione. Sulle scatole infatti sorridono tanti bambini, ma non tutti sono biondi e con gli occhi azzurri: alcuni sono di colore o comun-que hanno tratti non europei. E allora gli iscritti al partito Pegida hanno com-inciato ad investire sulla loro pagina Facebook ed a chiedersi se comprare o meno le barrette di cioccolato della Ferrero, tranne poi scoprire che, quel sorriso, è proprio quello delle star della nazionale tedesca, di Ilkay Guen-dogan e Jerome Boateng, da piccoli. Diventa quasi naturale l'accostamento con quello che fu l'ultimo numero de "L'Ordine informa", prima delle dimis-sioni collettive della redazione. Allora i neo consiglieri eletti, oltre alla foto di rito, erano ritratti con simpatici profili giovanili, all'atto dell'iscrizione all'Ordine. Incredibilmente ci fu chi si lamentò sino a scomodare violazione di privacy ...

IN GERMANIA PEGIDA CONTRO KINDER

#CERCASI FATWĀ DISPERATAMENTE





Convenzionato ANCL per la Sicurezza

Partner Convenzionato per il Piemonte

Sicur **A+** azienda



È stata accreditata per la formazione della Regione Piemonte n. 1274/901.
Codice Abilitazione per corsi: RSPD, GL SPP, Affidamento Lavori in quota: A421/2015.
Corsi di formazione professionale per il commercio alimentare e la somministrazione di alimenti e bevande: conv. n. 194/015



Leader nel settore della sicurezza, SicurAzienda, vuole offrire ai suoi clienti una consulenza omnicomprensiva al fine di minimizzare i rischi relativi alla sicurezza sul luogo di lavoro.

Servizi esclusivi: consulenza per corsi finanziati con Fondi Interprofessionali e pratiche di agevolazione alle imprese per contributi a fondo perduto e/o tassi agevolati



Sei un'azienda in classe **A+**?

Sicurazienda S.r.l. vuole rendere la tua azienda sicura.

Servizi:

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| A Sicurezza | A Formazione |
| A Medicina del lavoro | A HACCP |
| A Antinfortunistica | A Antincendio |
| A Certificazione impianti | A Gestione rifiuti |
| A Qualità | A Privacy |
| A D. Lgs 231/01 | A Finanza agevolata |



Via Frejus, 106 - 10139 TORINO
Tel. 011 19503922 | Fax. 011 19503837
www.sicurazienda.com | segreteria@sicurazienda.com